

**APPUNTI SULLE PENSIONI
ED ESEMPI DI CALCOLO**

A cura di

Rosario Franza

CAP. 1
I CONTRIBUTI

1.1 I contributi obbligatori.....	pag.
4	
2.1 La contribuzione figurativa.....	pag.
5	
3.1 La contribuzione volontaria.....	pag.
7	
4.1 I congedi Parentali.....	
pag. 8	
5.1 Tempo parziale.....	
pag. 12	
6.1 Aliquote contributive CPS.....	pag.
14	
7.1 Aliquote contributive CPDEL.....	pag.
15	
8.1 Aliquote contributive INADEL.....	pag.
15	

CAP. 2
LA RICONGIUNZIONE DEI PERIODI

1.2 La ricongiunzione in entrata	pag.
16	
2.2 L'Onere della ricongiunzione.....	pag.
18	
3.2 La ricongiunzione art.6 L.29/79	pag. 20
4.2 Le ricongiunzioni in uscita	pag.
21	
5.2 La ricongiunzione per liberi prof. ...	pag. 22
6.2 Totalizzare i periodi assicurativi ...	pag. 24

CAP. 3
I RISCATTI AI FINI PENSIONISTICI

1.3 I riscatti	
.....	pag.
31	
2.3 L'onere del riscatto	
pag. 33	
3.3 Riconoscimento del servizio militare	pag. 35

CAP. 4
LA NORMATIVA SULLE PENSIONI

1.4	Le uscite dal servizio per quiescenza	pag. 37
2.4	Il quadro normativo	pag. 39
3.4	La riforma del 2004	pag. 40
4.4	Il sistema di calcolo contributivo	pag. 60
5.4	Il sistema retributivo e misto	pag. 61
6.4	La pensione di inabilità	pag. 63
7.4	L'inabilità L.335/95 art.2 comma 12 ...	pag. 64
8.4	La pensione di privilegio	pag. 65
9.4	La pensione ai superstiti	pag. 67
10.4	Cumulo tra pensioni e redditi	pag. 68

CAP. 5
I MEZZI DI TUTELA

1.5	I mezzi di tutela del pensionato	pag. 71
2.5	Previdenza complementare-Fondi pensione	pag. 73

CAP. 6
ESEMPI DI CALCOLO

1.6	Calcolo onere ricongiunzione L.45/90.....	pag. 75
2.6	Calcolo onere ric. L.29/79 art. 2.....	pag. 76
3.6	Calcolo pensione retrib. enti locali.....	pag. 78
4.6	Calcolo pensione inabilità L.335 art.2	pag. 80

CAP. 7
I DIPENDENTI STATALI

1.7	Aspetti particolari	pag. 82
2.7	C.T.P.S.	

.....
pag. 83

3.7 Dichiarazione dei servizi..... pag.
83

4.7 La valutazione dei servizi.....
pag. 84

5.7 L'onere di riscatto.....
pag. 90

6.7 La maggiorazione dei servizi.....
pag. 94

CAP. 8

I TETTI

1.8 I tetti retributivi.....
pag. 95

2.8 Esempio di applicazione dei tetti..... pag.
96

APPENDICE

NORME EUROPEE

1.A Regolamento C.E.E. 1606/98
pag. 98

CAP. 1

1.1 CONTRIBUTI OBBLIGATORI

Art.34 Rdl n.680/38 - art.14 legge 379/55

L'aliquota contributiva è rappresentata dalla percentuale che si applica alla retribuzione contributiva dell'anno di riferimento.

I contributi previdenziali obbligatori, derivanti

dall'applicazione dell'aliquota contributiva ,sono pagati integralmente dagli enti datori di lavoro ,che si rivalgono verso i propri dipendenti per la parte di contribuzione a carico dei lavoratori .Il mancato o omesso versamento dei contributi ,non pregiudica il diritto a pensione dell'iscritto nel caso di regime retributivo.

Secondo l'art. 50 Rdl 680/38 ,i periodi per i quali non sono dovuti i contributi obbligatori sono:

- sospensione per motivi disciplinari,pur in presenza di assegno alimentare che non costituisce retribuzione;
- sospensione cautelare per procedimento penaleanche con assegno alimentare;
- aspettativa per motivi di famiglia.

TABELLA DELLE VOCI FONDAMENTALI DELLA RETRIBUZIONE ASSOGETTATE				
Elementi retributivi	Casse assoggettamento previdenziale	Inadel assoggettamento assistenziale	Irpef assoggettamento fiscale	Concorrono a formare la 13 [^] mensilità
Stipendio base	SI	SI	SI	SI
Retribuzione di anzianità	SI	SI	SI	SI
Indennità integr.spec.	SI	SI	SI	SI
Indennità qual. prof.le	SI	SI	SI	SI
Ass. ad personam (infermiere prof.)	SI	SI	SI	SI
Ass. ad personam (infermiere gen.)	SI	SI	SI	NO
Ind. specifica	SI	SI	SI	NO
Fascia retributiva superiore	SI	SI	SI	SI
Ind. varie	SI	NO	SI	NO
Straordinario	SI	NO	SI	NO
Incentivazioni	SI	NO	SI	NO
Assegno nucleo familiare	NO	NO	NO	NO
Indennità rischio radiazioni	SI	NO	SI	NO

2.1 CONTRIBUZIONE FIGURATIVA

Decreto legislativo n. 564 del 16/9/96

L'accredito figurativo è previsto in tre casi specifici:

- 1.per l'esercizio di funzioni pubbliche elettive;
- 2.per cariche sindacali;

3.per maternità e paternità.

Cariche elettive:

I lavoratori eletti sono posti in aspettativa senza assegni a domanda per tutta la durata del mandato.

- Per le aspettative degli eletti presso amministrazioni comunali e provinciali ,l'Ente datore di lavoro ha l'obbligo di versare il contributo per tutta la durata del mandato elettivo ,salvo poi richiedere il rimborso all'ente presso il quale il lavoratore posto in aspettativa esercita il mandato.
- Per i lavoratori eletti al Parlamento nazionale,europeo ed i Consigli Regionali, le aspettative sono considerate utili nella determinazione del trattamento pensionistico e valutate con accredito figurativo.

I lavoratori che in virtù della loro elezione maturino il diritto ad un vitalizio o ad un incremento della pensione, sono tenuti a versare,tramite l'organo elettivo, la quota a carico del lavoratore relativamente al periodo di aspettativa loro concessa ,il mancato versamento deve intendersi come rinuncia e la pensione sarà calcolata sulla base dello stipendio in godimento presso il datore di lavoro e coperta da accredito figurativo (legge 23/12/99 n. 488).

Cariche Sindacali:

L'aspettativa non retribuita è coperta da contribuzione figurativa.

Le aspettative non devono essere inferiori a sei mesi e sono previste per lo svolgimento di funzioni dirigenziali e rappresentative a livello nazionale, regionale, provinciale o di comprensorio.

I periodi anteriori al 15/11/96 non danno luogo ad accredito figurativo, ma sono riconosciuti utili ai fini pensionistici a carico dell'INPDAP.

A decorrere dal 01/12/96 le Organizzazioni Sindacali possono versare, a domanda, una contribuzione aggiuntiva calcolata sulla differenza tra le somme corrisposte per l'attività sindacale svolta e quella teorica sulla quale è stata determinata la contribuzione figurativa .

Maternità e paternità:

La contribuzione figurativa spetta alla lavoratrici in astensione obbligatoria.

La lavoratrice deve presentare domanda all'Ente datore di lavoro, che indicherà i periodi figurativi con la denuncia annuale dei contributi.

In caso di retribuzione ridotta, l'Ente datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi in proporzione alla retribuzioni corrisposte.

Al di fuori del rapporto di lavoro, per i periodi successivi al 01/01/94 ed in presenza di almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa al fondo di appartenenza, è possibile chiedere l'accredito figurativo dei periodi di congedo per maternità e paternità. In presenza di tale anzianità contributiva i periodi di congedo parentale al di fuori del rapporto di lavoro sono riscattabili.

Se l'astensione obbligatoria inizia durante il rapporto di lavoro a termine e prosegue anche dopo la sua cessazione, tutta l'astensione obbligatoria è considerata in costanza di rapporto di lavoro.

Il Contributo figurativo:

Il contributo è pari a ciò che si ottiene applicando l'aliquota contributiva alla retribuzione cui il dipendente avrebbe avuto diritto in base ai CCNL, con esclusione degli emolumenti legati alla effettiva prestazione di lavoro.

3.1 CONTRIBUZIONE VOLONTARIA

Dal 12/07/1997, grazie al decreto 30/04/97 n. 184, gli

iscritti ad una delle casse gestite dall'INPDAP possono versare i contributi per coprire periodi che ne siano privi.

Chi può presentare domanda ?	Quali sono i periodi valutabili ?	Come si calcola il contributo ?	Dove va presentata la domanda ?
Coloro che nei cinque anni precedenti la domanda hanno almeno tre anni (*) di contribuzione effettiva presso l'INPDAP oppure, dal 1/1/01, 5 anni di contributi nella intera vita lavorativa (***) e non versano contribuzione presso altre casse previdenziali	Tutti i periodi scoperti da contribuzione obbligatoria, come le aspettative varie o le interruzioni per motivi disciplinari o nei casi di lavori discontinui ovvero a tempo parziale .	L' aliquota di finanziamento che attualmente è il 32,35% va applicata alla media delle retribuzioni (**), considerate ai fini pensionistici, percepite nei 12 mesi precedenti la data della domanda.	La domanda va presentata alla sede INPDAP competente per territorio e l'autorizzazione ai versamenti decorre dal primo sabato successivo a quello della richiesta .

(*) Tale termine si riduce ad un anno nell'ultimo quinquennio quando la domanda viene presentata per i periodi successivi al 31/12/1996 ed intercorrenti tra un rapporto di lavoro e l'altro nel caso di lavori discontinui e di periodi intercorrenti nel lavoro a tempo parziale .

(**) Le retribuzioni sulle quali viene calcolato l' importo del contributo volontario sono rivalutate annualmente , con effetto dal 1° gennaio di ogni anno , in base alla variazione dell' indice ISTAT del costo della vita dell'anno precedente .

(***) Legge 388 del 23/12/2000 art.69 comma 6 .

N.B.: Nel caso di contributi versati in misura inferiori a quelli dovuti si opera una contrazione corrispondente del periodo da accreditare sia ai fini del diritto che della misura della pensione .

4.1 CONGEDI PARENTALI

Legge n°53 del 8/3/2000
Decreto legislativo 151/2000

Astensione Obbligatoria:

Durata	Retribuzione	Contribuzione	Particolarità
<p>2 mesi prima del parto</p> <p>3 mesi dopo il parto</p> <p>oppure</p> <p>1 mese prima del parto</p> <p>4 mesi dopo il parto</p> <p>(tale opzione è subordinata all'attestazione di un medico specialista ASL)</p>	<p>100%</p> <p>compreso il salario accessorio e la 13^a mensilità</p>	<p>I contributi sono commisurati all'intera retribuzione percepita, per cui l'Amministrazione datore di lavoro, è tenuta, per i periodi di astensione obbligatoria, al versamento dei relativi contributi.</p> <p>L'obbligo contributivo sussiste anche per il TFS e TFR</p>	<p>I 3 mesi dopo il parto possono essere fruiti dal padre lavoratore nel caso di:</p> <ul style="list-style-type: none">• morte o grave infermità della madre• abbandono della madre• affidamento esclusivo del bambino al padre

Astensione Facoltativa:

Durata e Diritto		
Madre	Padre	1 solo genitore
dopo l'obbligatoria 6 mesi continuativi o frazionabili	6 mesi continuativi o frazionabili nota: tale limite è elevato a 7 mesi qualora il padre si astiene per un periodo non inferiore a tre mesi	10 mesi continuativi o frazionabili
Dal 1° al 3° anno di vita del bambino		
Retribuzione		Contribuzione
i primi 30 giorni : al 100% (con esclusione del salario accessorio) restante periodo: al 30% (con esclusione del salario accessorio)		rapportata alle retribuzioni peerceptite
Dal 3° all'8° anno di vita del bambino		
Retribuzione		Contribuzione
Per un reddito individuale minore a 2,5 volte il trattamento minimo di pensione: 30%		Se il lavoratore ha diritto al 30% ,il periodo è coperto da contribuzione rapportata al 30%.Se il lavoratore non ha diritto al 30% la contribuzione sarà figurativa

Nota Bene:

La nuova disciplina è applicabile anche per i figli nati prima del 28/3/2000 ,data di entrata in vigore della legge 53/2000, a condizione che il minore non abbia compiuto gli otto anni di età.

I periodi di astensione facoltativa valgono ai fini dell'anzianità di servizio ma, ad esclusione dei primi 30 giorni, comportano una riduzione delle ferie e della 13^a mensilità .

I periodi di astensione facoltativa valgono ai fini dell'anzianità di servizio ma, ad esclusione dei primi 30 giorni, comportano una riduzione delle ferie e della 13^a mensilità.

Valutabilità ai fini di:

Buonuscita ex ENPAS	Premio di servizio ex INADEL	TFR
Periodi a retribuzione ridotta : sono valutati al 50% e riscattabili per la parte rimanente Periodi senza retribuzione : solo riscattabili	Versamento dei contributi rapportati alla retribuzione virtuale per i periodi a retribuzione ridotta	Versamento dei contributi rapportati alla retribuzione virtuale per i periodi a retribuzione ridotta . Non sono valutabili periodi senza retribuzione.

Malattia del bambino:

Caratteristiche	Fino al compimento 3° anno	Fino al compimento 8° anno
Durata	massimo complessivo di 30 giorni annui alternativamente ad entrambi i genitori	massimo complessivo di 10 giorni annui alternativamente ad entrambi i genitori, con obbligo all'autocertificazione che attesti che l'altro genitore non si sia astenuto negli stessi giorni e per lo stesso motivo
Retribuzione	regolarmente retribuiti , i periodi eccedenti i 30 giorni sono senza assegni	senza assegni
Contribuzione	contribuzione commisurata alla retribuzione erogata , per i periodi eccedenti i 30 giorni senza assegni e computati come anzianità di servizio, è prevista contribuzione figurativa	valutabili ai fini dell'anzianità di servizio e con copertura contributiva figurativa
Buonuscita	riscattabili	riscattabili
IPS	non valutabili	non valutabili
TFR	non valutabili	non valutabili

Altri Congedi previsti:

Caratteristiche	Riposo giornaliero entro il 1° anno di vita del bambino	Congedi per la formazione	Congedi per eventi e cause particolari
Durata	<p>Orario giornaliero di sei ore:</p> <p>2 ore di permesso anche cumulabili per la madre o in alternativa per il padre.</p> <p>Orario giornaliero inferiore a sei ore :</p> <p>1 ora di permesso per la madre o in alternativa per il padre.</p>	<p>Con 5 anni di anzianità presso la stessa Amministrazione, si possono richiedere 11 mesi di congedi, continuativi o frazionabili nell'arco della vita lavorativa</p>	<p>1.3 giorni lavorativi all'anno o per decesso o grave infermità del coniuge o convivente o di un parente entro il secondo grado</p> <p>2. un periodo non superiore a 2 anni continuativi o frazionabili per gravi e documentati motivi familiari</p>
Retribuzione	ore retribuite	nessuna	<p>per i 3 giorni retribuzione intera;</p> <p>per i due anni nessuna retribuzione</p>
Contribuzione	intera	riscatto o versamenti volontari	<p>per i 3 giorni intera ;</p> <p>per i due anni nessuna contribuzione; il periodo si può riscattare o versare contribuzione volontaria</p>

5.1 PART-TIME

Legge 554/88 e Dpcm 117 del 17/3/1989

Le amministrazioni civili dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e le altre amministrazioni ed enti pubblici istituzionali e territoriali, possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale nella misura del 20% della propria dotazione organica. Tale misura può essere aumentata del 40% nel caso di Amministrazioni di Comuni con meno di 10.000 abitanti.

La prestazione di servizio non potrà essere di norma inferiore al 50% delle ore di lavoro stabilite mensilmente per il personale a tempo pieno di qualifica e profilo professionale corrispondente e la riduzione può essere così distribuita:

- per ogni giorno del mese;
- per alcuni giorni del mese o per alcuni mesi dell'anno;
- per ogni giorno del mese con una riduzione maggiore in alcuni giorni.

Il trattamento economico è ridotto in proporzione e non si possono effettuare prestazioni straordinarie.

I dipendenti non possono richiedere la trasformazione del rapporto senza che siano trascorsi tre anni dall'assunzione a tempo parziale o a tempo pieno e la domanda deve essere presentata entro il 30 aprile di ciascun anno.

L'Amministrazione deve pronunciarsi entro 30 giorni.

Ai fini della trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale costituiscono, nell'ordine, titoli di precedenza:

- essere portatori di handicap o di invalidità riconosciuta ai sensi della normativa sulle assunzioni obbligatorie;
- avere persone a carico per le quali è corrisposto l'assegno di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18;
- avere familiari a carico portatori di handicap o soggetti a fenomeni di tossicodipendenza, alcoolismo cronico o grave debilitazione psico-fisica;

- avere figli di età inferiore a quella prescritta per la frequenza della scuola dell'obbligo;
- avere superato i sessanta anni di età ovvero compiuto venticinque anni di effettivo servizio;
- sussistenza di motivate esigenze di studio, valutata dall'Amministrazione di appartenenza.

Diritto a pensione:

Gli anni di servizio a part-time sono da considerarsi utili per intero ai fini del diritto a pensione .

Misura della pensione:

Per il calcolo della pensione gli anni a part-time vanno moltiplicati per il coefficiente risultante dal rapporto tra orario settimanale ridotto e orario settimanale a tempo pieno.

Esempio:

a = 20 anni servizio part-time

b = 18 ore settimanali a part-time

c = 36 ore settimanali a tempo pieno

Il periodo di servizio per il calcolo della pensione sarà:

$$a * b/c = 20 * 18/36 = 10 \text{ anni}$$

Se da part-time si passa a tempo pieno e cessando dal servizio non sono trascorsi almeno cinque anni dalla trasformazione del rapporto di lavoro, si applica, per la determinazione della retribuzione pensionabile, la media ponderata secondo la legge n° 153 del 23/04/1981.

Esempio:

retribuzione a tempo pieno goduta per due anni : £
30.000.000;

retribuzione a tempo parziale : £ 15.000.000;

media ponderata : $[(30.000.000 * 24)+(15.000.000 * 36)]: 60$
= 21.000.000

La prima quota di pensione sarà calcolata con riferimento ad una retribuzione di £ 21.000.000

6.1 ALIQUOTE CONTRIBUTIVE CPS

Dal	A carico ente	A carico dipendente	Fondo credito a carico dipendente	Totale percentuale	+ 1% a carico dipendente per redditi oltre £
01/05/57	40,00	-	-	40,00	-
01/01/65	17,70	9,00	-	26,70	-
01/01/72	17,70	9,00	-	26,70	-
01/01/83	17,70	9,00	-	26,70	-
01/05/85	17,70	9,00	-	26,70	-
01/01/89	17,70	9,00	-	26,70	-
01/01/90	17,70	9,00	-	26,70	-
01/01/91	18,10	9,00	-	27,10	-
01/05/91	18,10	9,25	-	27,35	-
01/01/92	18,60	9,25	-	27,85	-
01/07/92	18,60	9,85	-	28,45	-
01/01/93	19,10	10,05	-	29,15	-
01/01/94	19,60	10,05	-	29,65	-
01/01/95	19,85	10,05	-	29,90	-
01/01/96	19,85	10,40	-	30,25	-
01/12/96	23,80	8,55	0,35	32,70	60.687.000
01/01/97	23,8	8,55	0,35	32,70	63.054.000
01/01/98	23,80	8,55	0,35	32,70	64.126.000
01/01/99	23,80	8,55	0,35	32,70	65.280.000

7.1 ALIQUOTE CONTRIBUTIVE CPDEL

Dal	A carico ente	A carico dipendente	Fondo credito a carico dipendente	Totale percentuale	+ 1% a carico dipendente per redditi oltre £
01/01/54	17,70	5,30	-	23,00	-
01/05/57	17,70	5,30	-	23,00	-
01/01/65	17,70	5,30	-	23,00	-
01/01/72	17,70	5,30	-	23,00	-
01/01/83	17,70	5,30	-	23,05	-
01/05/85	17,70	6,30	-	24,00	-
01/01/89	17,70	6,55	-	24,25	-
01/01/90	17,70	6,85	-	24,55	-
01/01/91	18,10	7,50	-	25,60	-
01/05/91	18,10	7,75	-	25,85	-
01/01/92	18,60	7,75	-	26,35	-
01/07/92	18,60	8,35	-	26,95	-
01/01/93	19,10	8,55	-	27,65	53.475.000
01/01/94	19,60	8,55	-	28,15	55.363.000
01/01/95	19,85	8,55	-	28,40	57.578.000
01/01/96	19,85	8,90	-	28,75	60.687.000
01/12/96	23,80	8,55	0,35	32,70	60.687.000
01/01/97	23,8	8,55	0,35	32,70	63.054.000
01/01/98	23,80	8,55	0,35	32,70	64.126.000
01/01/99	23,80	8,55	0,35	32,70	65.280.000

8.1 LIQUOTE CONTRIBUTIVE INADEL

Decorrenza	A carico Ente	A carico dipendente	Totale
01/01/50	2,00	2,00	4,00
01/07/55	1,60	1,60	3,20
01/03/66	2,08	1,92	4,00
01/01/68	2,40	2,00	4,40
02/04/68	2,40	2,00	4,40
01/01/70	2,68	2,00	4,68
01/01/72	2,88	2,00	4,88

CAP. 2

1.2 RICONGIUNZIONE IN ENTRATA

Art. 2 legge 29/79

Il lavoratore iscritto ad una delle casse pensioni INPDAP può ricongiungere tutti i periodi contributivi maturati presso la gestione INPS ai fini di un'unica pensione.

Questa possibilità è parzialmente onerosa e l'onere è pari al 50% della riserva matematica dedotti i contributi INPS, relativamente alla quota di pensione corrispondente ai periodi ricongiunti.

Nel caso di iscritto deceduto in attività di servizio ,possono presentare domanda di ricongiunzione i superstiti aventi diritto alla pensione indiretta.

Periodi che è possibile ricongiungere:

Si possono ricongiungere tutti i periodi accreditati presso l'INPS alla data della domanda e non sono ammissibili ricongiunzioni parziali

Si deve precisare:

se titolare di pensione INPS e di una posizione contributiva successiva ,non utilizzata per il calcolo della predetta pensione, la posizione contributiva successiva può essere ricongiunta;

si possono ricongiungere i periodi contributivi di riscatto della laurea solo se la domanda di riscatto presso l'INPS è successiva alla data della domanda di ricongiunzione;

i periodi agricoli riscattati ai sensi della legge 233/90 non hanno natura costitutiva e quindi l'accredito dei contributi ha efficacia retroattiva rispetto alla data della domanda di ricongiunzione;

i periodi di lavoro dipendente e autonomo prestati in Libia dal 1/7/70 al 21/7/90 possono essere ricostituiti a domanda presso l'INPS ai sensi della legge n° 166/91 e per essere ricongiunti la domanda deve essere successiva a quella di costituzione dei predetti periodi oppure sarà necessario presentare una seconda domanda ove sussistano i requisiti previsti per la

presentazione di una seconda domanda.

Possono presentare domanda:

TITOLARITA' DELLA DOMANDA	REQUISITI	PERIODI INPS DA RICONGIUNGERE	TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Lavoratore	Di ruolo	Fondo lavoratori dipendenti	In costanza di servizio, al massimo entro l'ultimo giorno di servizio
Lavoratore	Non di ruolo	Fondo lavoratori dipendenti	In costanza di servizio dopo un anno di servizio ed entro l'ultimo giorno di servizio
Superstiti del lavoratore deceduto in servizio	Diritto alla pensione indiretta	Fondo lavoratori dipendenti	Non vi sono termini di decadenza
Lavoratore	Di ruolo	Gestioni speciali	5 anni di contribuzione ininterrotta alla data della domanda
Lavoratore	Non di ruolo	Gestioni speciali	Dopo un anno di servizio con almeno 5 anni di contribuzione ininterrotta alla data della domanda
Superstiti del lavoratore deceduto in servizio	Diritto alla pensione indiretta	Gestioni speciali	Nessuna decadenza per l'ex iscritto che, alla data del decesso può vantare 5 anni di contribuzione ininterrotta

Si può presentare una seconda domanda successivamente alla prima, se si possono far valere 10 anni di assicurazione previdenziale di cui almeno 5 versati in costanza di effettiva attività lavorativa oppure l'ultimo giorno di servizio.

2.2 L'ONERE DELLA RICONGIUNZIONE

L' onere della ricongiunzione dipende:

- dalla data della domanda;
- dall'età dell'iscritto alla data della domanda;
- dal periodo da ricongiungere;
- dal servizio utile complessivo alla data della domanda;
- dalla retribuzione alla data della domanda;
- dall'ammontare dei contributi INPS da acquisire.

In particolare per la retribuzione occorre distinguere:

	Entro il 9.9.91	Dal 10.9.91 al 31.12.92	Dal 1.1.93
Retribuzione (R)	Retribuzione contributiva (Rc) meno I.I.S.	Retribuzione contributiva (Rc)	Retribuzione contributiva media (Rcm)

dove I.I.S. = Indennità Integrativa Speciale.

Indicando con:

Qp	Quota di pensione del periodo da ricongiungere
R	La retribuzione alla data della domanda
Ap	aliquota di pensione = 2% per ogni anno da ricongiungere
Cc	<u>Coefficiente di capitalizzazione del Dm 26.1.64</u> , per sesso ,età e servizio da ricongiungere
Rm	Riserva matematica
Ci	Importo contributi INPS
C274	Coefficiente di rateizzazione secondo l'art. 10 legge 274/91
O	Onere in unica soluzione
Or	Onere rateale

Si calcola:

1.la quota di pensione $Qp=R*Ap$;

2.la riserva matematica $Rm=Qp*Cc$;

3.quindi l'onere di ricongiunzione che sarà: $O = (Rm - Ci) : 2$;

4.infine l'onere rateale che sarà : $Or = O : C274$

**Prospetto di rateizzazione
onere di ricongiunzione**

Periodo da ricongiungere	Rateizzazione
fino a 9 mesi	Unica Soluzione
mesi 9 e giorni 1	Anni 2
da anni 1 mesi 3 giorni 1	Anni 3
da anni 1 mesi 9 giorni 1	Anni 4
da anni 2 mesi 3 giorni 1	Anni 5
da anni 2 mesi 9 giorni 1	Anni 6
da anni 3 mesi 3 giorni 1	Anni 7
da anni 3 mesi 9 giorni 1	Anni 8
da anni 4 mesi 3 giorni 1	Anni 9
da anni 4 mesi 9 giorni 1	Anni 10
da anni 5 mesi 3 giorni 1	Anni 11
da anni 5 mesi 9 giorni 1	Anni 12
da anni 6 mesi 3 giorni 1	Anni 13
da anni 6 mesi 9 giorni 1	Anni 14
da anni 7 mesi 3 giorni 1	Anni 15
e oltre	Anni 15

3.2 RICONGIUNZIONE IN ENTRATA GRATUITA **Legge n° 29/79 art. 6**

L' art.6 della legge 29/79 stabilisce che "la ricongiunzione dei periodi assicurativi connessi al servizio prestato alle dipendenze di enti pubblici soppressi per legge con trasferimento del relativo personale allo Stato o ad altri enti pubblici è disposta d'ufficio ad opera della gestione nella quale il personale stesso è iscritto per effetto del nuovo rapporto di lavoro, **senza alcun onere a carico degli interessati**".

La legge 482 del 27/10/88 ha esteso tale normativa al personale degli enti regionali soppressi con legge regionale.

Quindi l'art. 6 della legge 29/79 riguarda **tutti i periodi contributivi (effettivi, figurativi, da riscatto ecc.)** prestati presso enti soppressi con legge dello Stato o della Regione ,da personale collocato presso un ente iscritto alle casse pensioni dell'INPDAP.

Nei periodi da riconoscere rientrano i "i periodi contributivi connessi", cioè quelli comunque connessi ai periodi prestati presso l'ente soppresso, per esempio periodi maturati presso un ente precedente a quello soppresso o quelli relativi a quest'ultimo e collegati a periodi di disoccupazione.

Non sussiste il requisito nel caso in cui il lavoratore sia transitato presso un ente iscritto alle casse pensioni dell'INPDAP volontariamente o per concorso e solo successivamente l'ente di provenienza sia stato soppresso. In questo caso sarà possibile la ricongiunzione onerosa ai sensi dell'art. 2 della legge 29/79.

	LAVORATORE	INPDAP
ADEMPIMENTI	Presentare domanda presso l'ufficio INPDAP competente territorialmente ,indicando la sede INPS ove esiste la contribuzione .	Accerterà che si tratta di periodi relativi all'art. 6 della legge 29/79 e dopo aver ricevuto il tab. trc 01/bis dall'INPS ,invierà comunicazione con il riconoscimento ai fini del diritto e della misura della pensione.

4.2 RICONGIUNZIONI IN USCITA

La norma prevede per il trasferimento della posizione assicurativa (contributi) verso INPS.

- La ricongiunzione ai sensi dell'art. 1 legge 29/79

Legge 29/79 art.1

La ricongiunzione dei periodi assicurativi verso l'INPS ai sensi dell'art. 1 legge 29/79 è onerosa ed è prevista per i titolari di contribuzione nei due istituti previdenziali. Riguarda tutti i contributi versati all'INPDAP compresi i riscatti o precedenti ricongiunzioni in entrata . La domanda va presentata all'INPS.

5.2 LEGGE 45/90

Le ricongiunzioni dei periodi assicurativi maturati da liberi professionisti presso le relative casse previdenziali

La legge n. 45 del 1990 consente, ai dipendenti pubblici che abbiano maturato contribuzione presso casse di previdenza dei liberi professionisti, di chiedere la ricongiunzione verso le casse pensioni INPDAP.

Le casse previdenziali interessate sono:

CNAAP	CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA AVVOCATI E PROCURATORI
CNPAIA	CASSA NAZIONALE PREVIDENZA INGEGNERI ED ARCHITETTI
CNPAG	CASSA NAZIONALE PREVIDENZA ED ASSISTENZA GEOMETRI
CNPADC	CASSA NAZIONALE PREVIDENZA ED ASSISTENZA DOTTORI COMMERCIALISTI
CNPARPC	CASSA NAZIONALE PREVIDENZA ED ASSISTENZA RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALISTI
ENPAV	ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA VETERINARI
ENPAF	ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA FARMACISTI
ENPACL	ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA CONSULENTI DEL LAVORO
CN	CASSA NOTARIATO
FPSD	FONDO PREVIDENZA SPEDIZIONIERI DOGANALI
ENPAM	ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA MEDICI
ENPAO	ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA OSTETRICHE

Possono presentare domanda :

- i dipendenti degli Enti Pubblici iscritti ad una delle casse succitate ;
- i superstiti dei predetti dipendenti deceduti successivamente al 9 marzo 1990 ,data di entrata in vigore della legge ed entro due anni dal decesso del dipendente avvenuto in attività di servizio;
- si può presentare una sola domanda in costanza di servizio.

N.B. : Può essere presentata una seconda domanda solo nel caso in cui si possa far valere un periodo di contribuzione di almeno 10 anni di cui 5 continuativi in relazione ad

effettiva attività lavorativa . Nel caso in cui non dovesse sussistere tale requisito ,si può presentare una seconda domanda solo l'ultimo giorno di servizio .

L'onere a carico dell' iscritto si calcola secondo le seguenti modalità:

- 1.si calcola la quota di pensione INPDAP relativa al periodo da ricongiungere;
- 2.si calcola la riserva matematica applicando alla quota di pensione INPDAP i coefficienti previsti dal decreto ministeriale 19/2/81;
- 3.si detrae dalla riserva matematica l'importo dei contributi da ricongiungere maggiorati dell'interesse del 4,5 % .

L'accettazione della determinazione e le forme di pagamento sono le medesime di quelle previste per la ricongiunzione dalla legge 29/79 art. 2.

6.2 TOTALIZZAZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI

Art. 71 L.388/2000

Si introduce la facoltà di cumulare i periodi versati nelle varie gestioni al fine di conseguire il trattamento di Vecchiaia o di Inabilità.

Ciascuna gestione determina la propria quota.

Le quote calcolate dalle singole gestioni costituiscono un'unica pensione che è:

- soggetta alla rivalutazione;
- integrata al minimo secondo l'ordinamento e con onere a carico della gestione che eroga la quota di importo maggiore.

Il lavoratore che abbia presentato domanda di ricongiunzione di periodi contributivi può optare per la totalizzazione entro la conclusione del relativo procedimento di ricongiunzione. In particolare:

la produzione **dopo il 5/4/2003** di una istanza di ricongiunzione che sia stata accolta per effetto dell'emissione del relativo provvedimento rende inammissibile la domanda di totalizzazione, a meno che l'interessato non rinunci alla ricongiunzione entro il termine di 90 giorni dalla notifica del provvedimento stesso.

nel caso che sussista una domanda di ricongiunzione prodotta **prima del 5/4/2003**, la totalizzazione è possibile ove l'interessato richieda contestualmente la restituzione delle somme versate a titolo di ricongiunzione, ma a condizione che il pagamento delle rate non sia integralmente effettuato.

La totalizzazione si applica:

- A tutte le gestioni obbligatorie. Comprese quelle dei liberi professionisti
- Al lavoratore che non ha maturato il diritto a pensione in alcuna gestione

- Solo ai periodi non coincidenti
- anche ai superstiti.

DECRETO 7 febbraio 2003, n. 57. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2003.

Regolamento recante modalità di attuazione dell'articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente la totalizzazione dei periodi assicurativi.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 [1], e successive modificazioni, e l'articolo 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127 [2];

Visto l'articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 [3] (legge finanziaria 2001), che detta criteri per la "totalizzazione dei periodi assicurativi", ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia e dei trattamenti pensionistici per inabilità da parte dei lavoratori iscritti in due o più delle forme pensionistiche a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché delle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, senza aver perfezionato in alcuna di esse i requisiti di assicurazione e contribuzione minimi richiesti dai rispettivi ordinamenti per il riconoscimento del diritto a pensione, e domanda ad uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale (ora Ministro del lavoro e delle politiche sociali), di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministro dell'economia e delle finanze), di stabilire le modalità di attuazione della relativa disciplina, sentiti gli enti gestori della previdenza dei liberi professionisti di cui ai predetti decreti legislativi n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996;

Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 61 del febbraio/marzo 1999 [4], che dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 1 e 2 della legge 5 marzo 1990, n. 45, nella parte in cui non prevedono, in favore

dell'assicurato che non abbia maturato il diritto ad un trattamento pensionistico in alcuna delle gestioni nelle quali è, o è stato, iscritto, una alternativa alla ricongiunzione onerosa, e demanda ad un intervento legislativo l'individuazione delle modalità di attuazione del principio della totalizzazione, cui è insito il carattere della gratuità;

Ritenuto che il richiamato articolo 71 debba trovare applicazione in funzione integrativa sia dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184 - che, ai commi 1, 2, 3 e 4, introduce il principio generale del cumulo dei periodi assicurativi per i lavoratori soggetti esclusivamente al sistema contributivo ed, al comma 5, demanda all'autonomia gestionale degli enti privatizzati, gestori delle forme di previdenza obbligatoria a favore dei liberi professionisti, il riconoscimento del computo dei periodi contributivi posseduti presso altre forme di previdenza obbligatoria, per il conseguimento del diritto a pensione - sia delle discipline settoriali vigenti in materia di cumulo dei periodi assicurativi;

Sentiti, in data 30 marzo 2001, gli enti gestori della previdenza dei liberi professionisti di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva degli atti normativi del 19 novembre 2001;

Ritenuto di accogliere le osservazioni formulate dal Consiglio di Stato con il predetto parere;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio, eseguita con atto n. 85995/16/318/13 del 5 aprile 2002;

Decreta:

Art. 1. Ambito di applicazione

1. Ai soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della stessa, nonché alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che non abbiano maturato, in alcuna delle predette forme, il diritto a

pensione, è data facoltà di utilizzare, cumulandoli per il perfezionamento del requisito dell'iscrizione e della contribuzione, i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso le medesime forme e non sufficienti, separatamente considerati, per la liquidazione di pensione autonoma, ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia e del trattamento pensionistico per inabilità, a condizione che almeno una quota del trattamento sia liquidabile col sistema retributivo.

2. La facoltà di totalizzazione, di cui al comma 1, opera a favore dei superstiti degli assicurati, ancorché questi ultimi siano deceduti prima del compimento dell'età pensionabile.

3. La totalizzazione è ammessa a condizione che riguardi tutti e per intero i periodi assicurativi di cui al comma 1. La richiesta di restituzione dei contributi, ove prevista, presentata successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto, preclude il diritto all'esercizio della facoltà di totalizzazione.

4. Restano ferme le disposizioni speciali vigenti in materia di cumulo dei periodi assicurativi.

Art. 2. Totalizzazione di periodi assicurativi

1. Le quote di pensione relative alle posizioni assicurative costituite nelle singole gestioni previdenziali, calcolate ciascuna con le norme vigenti in materia presso le gestioni medesime e in proporzione alle singole anzianità contributive, sono poste a carico delle gestioni interessate e sono reversibili ai superstiti con le modalità e nei limiti previsti da ogni singola gestione.

2. I periodi di iscrizione nelle varie gestioni si convertono, ai fini della totalizzazione, nell'unità temporale prevista da ciascuna gestione, sulla base dei seguenti parametri:

- a) sei giorni equivalgono ad una settimana e viceversa;
- b) ventisei giorni equivalgono ad un mese e viceversa;
- c) settantotto giorni equivalgono ad un trimestre e viceversa;
- d) trecentododici giorni equivalgono ad un anno e viceversa.

Art. 3. Esercizio del diritto

1. La totalizzazione dei periodi assicurativi è conseguibile a domanda del lavoratore o del suo avente causa, da presentarsi all'ente gestore della forma assicurativa a cui da ultimo il medesimo è, ovvero è stato, iscritto.

2. La domanda di ricongiunzione dei periodi assicurativi, presentata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, ove accolta, preclude il conseguimento dei trattamenti pensionistici da totalizzazione di cui al presente decreto.

3. Per i casi di esercizio della facoltà di ricongiunzione da parte del lavoratore, titolare di più periodi assicurativi che consentono l'accesso alla totalizzazione, la cui domanda sia stata presentata anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto, ed il cui procedimento non sia stato ancora concluso, a seguito del pagamento integrale delle rate, è consentito, su richiesta dell'interessato, il recesso e la restituzione degli importi eventualmente versati, a titolo di ricongiunzione, maggiorati degli interessi legali.

Art. 4. Pensione di vecchiaia

1. Il diritto alla pensione di vecchiaia è riconosciuto dall'ente presso il quale è inoltrata la domanda e al termine del relativo procedimento, quando:

- a) è perfezionato il relativo requisito dell'età anagrafica secondo gli ordinamenti di tutte le forme pensionistiche nelle quali il lavoratore è stato iscritto, attestato, a pena di inammissibilità, con dichiarazione prodotta dall'interessato contestualmente alla domanda, ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 [5];
- b) sussistono, per effetto della sommatoria delle anzianità di iscrizione e di contribuzione possedute nelle predette forme pensionistiche, i requisiti di anzianità di iscrizione e di contribuzione minima prevista dagli ordinamenti di tutte le gestioni interessate;
- c) sussistono gli ulteriori requisiti eventualmente previsti dai singoli ordinamenti previdenziali.

2. La sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché

di quelli di cui al successivo articolo 5, dovrà comunque essere confermata, come condizione di procedibilità della domanda, da ogni singola gestione presso cui risultino periodi di iscrizione.

3. Il diritto alla totalizzazione si intende perfezionato quando la gestione presso cui è stata presentata la domanda, acquisita la documentazione di cui al comma 2 e verificata la sussistenza dei requisiti, anche in riferimento alla non coincidenza dei periodi di iscrizione, definisce il procedimento, che va concluso entro trenta giorni.

Art. 5. Pensione di inabilità

1. Il diritto alla pensione di inabilità assoluta e permanente è conseguito in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti nella forma pensionistica nella quale il lavoratore è iscritto al verificarsi dello stato invalidante. Ai fini del perfezionamento dei predetti requisiti rileva la sommatoria dei periodi assicurativi e contributivi risultanti presso le singole gestioni di cui all'articolo 1, purché tra i periodi stessi non vi siano interruzioni superiori a ventiquattro mesi.

Art. 6. Modalità di liquidazione

1. Le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pro-quota secondo le regole del proprio ordinamento, vigente al momento della presentazione della domanda.

2. Per le pensioni o quote di esse da liquidare con il sistema retributivo, ciascuna gestione, per determinare la quota di pensione di propria pertinenza:

- a) stabilisce l'importo teorico della pensione cui l'iscritto avrebbe diritto se i periodi di assicurazione e di contribuzione, totalizzati per effetto del cumulo di cui all'articolo 1, comma 1, fossero stati compiuti in base al proprio ordinamento e applica ad esso il coefficiente di parametrizzazione dato dal rapporto tra l'anzianità di propria competenza, posseduta dall'iscritto, e quella risultante in base al predetto cumulo;

- b) qualora i periodi assicurativi e contributivi complessivamente considerati superino il limite massimo di anzianità attribuibile secondo l'ordinamento della

gestione cui afferisce l'ultimo periodo di assicurazione, prende in considerazione tale limite massimo e decurta le anzianità eccedenti.

3. Gli aumenti a titolo di rivalutazione automatica delle pensioni sono liquidati con riferimento al trattamento unico complessivamente considerato, sulla base delle disposizioni di legge o dei singoli ordinamenti e sono rapportati alle singole quote secondo il meccanismo di cui al comma 2, lettera a), con onere a carico delle gestioni interessate.

4. Per la liquidazione della pensione di inabilità si tiene conto delle anzianità contributive acquisite dal lavoratore nelle diverse gestioni e ad esse è imputato l'importo delle rispettive quote, ragguagliato all'anzianità contributiva nelle stesse effettivamente posseduta ed incrementata, secondo il criterio della proporzione, della maggiorazione convenzionale eventualmente attribuita in base all'ordinamento della gestione che liquida la pensione di inabilità.

5. Gli enti privatizzati di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, nell'ambito dell'autonomia loro riconosciuta e sulla base di valutazioni di compatibilità finanziaria proprie delle singole gestioni, fermo restando il diritto alla totalizzazione come regolato dalle presenti disposizioni, possono adottare, con delibera soggetta ad approvazione ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, ogni utile provvedimento inteso a conciliare l'impatto economico conseguente alla presente disciplina, con l'esigenza di salvaguardare gli equilibri finanziari della gestione.

Art. 7. Integrazione al trattamento minimo

1. La gestione che risulta interessata all'erogazione della quota di maggiore importo calcolata secondo il sistema retributivo o misto, è tenuta a farsi carico dell'integrazione al trattamento minimo prevista dalla disciplina dell'assicurazione generale obbligatoria e determinata con riferimento all'importo complessivo delle quote liquidate dalle singole gestioni.

Art. 8. Pagamento dei trattamenti

1. Il pagamento degli importi liquidati dalle singole

gestioni è posto a carico della gestione cui è imputata la quota di importo maggiore, sulla base di rapporti tra gli enti interessati, anche con esplicito riferimento alla verifica della non coincidenza dei periodi di iscrizione ai fini del possesso dei requisiti.

2. Ciascuna gestione è responsabile della liquidazione della propria quota e deve corrispondere il relativo importo alla gestione erogatrice, con valuta anteriore alla data di pagamento. La ritardata o omessa corresponsione alla stessa delle singole quote non comporta il ritardato o mancato pagamento delle quote medesime da parte della gestione erogatrice, fermo restando il diritto di rivalsa nei confronti delle altre gestioni per le rispettive quote dovute.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

CAP. 3

1.3 RISCATTI

Sono ammessi a riscatto tutta una serie di servizi e di titoli di studio secondo la seguente tabella:

DESCRIZIONE DEI SERVIZI O DIPLOMI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
servizi resi c/o aziende o enti che abbiano perduto il carattere di I.P.A.B.	R.D.L.680/38 art.67
servizi resi c/o consorzi di bonifica che hanno carattere di pubblica amministrazione	R.D.L. 680/38 art.67
servizi resi c/o aziende o enti esercenti un pubblico servizio	R.D.L. 680/38 art.67
servizi resi c/o enti di diritto pubblico	R.D.L. 680/38 art.67
servizi resi c/o la C.R.I. in reparti militari mobilitati	R.D.L. 680/38 art.67
diploma di infermiera professionale prescritto	L.1646/62 art.24

diploma di vigilatrice d'infanzia prescritto	sent. corte costit. 765/88
diploma di un corso di specializzazione prescritto	L.315/67 art.25
diploma di assistente sociale rilasciato da Università	D.P.R. 14/87 artt.da 1 a 6
specializzazioni dopo il diploma di infermiera prof. o vigilatrice d'infanzia	sent. corte costit. 163/89
iscrizioni ad albi professionali prescritti	sent. corte costit. 128/81
diploma di ostetrica prescritto e rilasciato da scuole universitarie	sent. corte costit. 178/93
diploma di logopedia prescritto e rilasciato da scuole universitarie	sent. corte costit. 209/93
periodi di studi ed iscrizione ad albi professionali	L.274/94 art.8
periodi di congedo per cura disabili in misura non inf. ad 80% non cumulabile con il riscatto di laurea	D.Lgs.503/92 art.14
aspettativa per motivi sindacali	L.1646/62 art.9 e L.965/65 art.19

ed altri casi particolari tra cui quelli delle scuole universitarie dirette a fini speciali.

Sono riscattabili i seguenti titoli universitari:

- diploma di laurea
- diploma universitario
- diploma di specializzazione e dottorato di ricerca

	Fino all'11/7/1997	Dal 12/7/1997
Condizioni	titolo richiesto espressamente per il posto ricoperto;	qualsiasi corso universitario;
Periodo	periodo temporale da riscattare determinato computando il periodo legale partendo dalla data di conseguimento del titolo	periodo temporale da riscattare computando il periodo legale partendo dalla data immatricolazione

Per tutte le tipologie di riscatto i periodi da riscattare devono essere limitati ai soli periodi non contemporanei ai servizi con obbligo di iscrizione.

Possono presentare domanda:

- il dipendente di ruolo dalla data di assunzione ed entro il 90° giorno dalla cessazione dal servizio ;
- i superstiti nel caso di morte dell'iscritto ,che avvenga in attività di servizio o entro i 90 giorni dalla cessazione dal servizio ;
- il dipendente non di ruolo ,dopo un anno di iscrizione ed entro e non oltre il 90° giorno dalla cessazione .

Si può presentare più di una domanda di riscatto per lo stesso periodo o per differenti periodi.

2.3 L'ONERE DI RISCATTO

Gli elementi necessari per il calcolo dell'onere di riscatto sono:

- la data della domanda;
- l'età dell'iscritto ;
- il servizio utile alla data della domanda;
- il periodo da riscattare;
- il servizio utile totale (cioè servizio utile alla data della domanda + il periodo da riscattare);
- la retribuzione alla data della domanda .

Se indichiamo con:

O	ONERE DI RISCATTO IN UNICA SOLUZIONE
R	RETRIBUZIONE ALLA DATA DELLA DOMANDA
Au	ALiquOTA RELATIVA AL SERVIZIO UTILE ALLA DATA DELLA DOMANDA (tab. A legge 965 del 1965)
At	ALiquOTA RELATIVA AL SERVIZIO UTILE TOTALE (tab. A legge 965 del 1965)
Ca	COEFFICIENTE ETA' ALLA DATA DELLA DOMANDA COLONNA A DELLA TAB. A LEGGE 965 DEL 1965
Cb	COEFFICIENTE ETA' ALLA DATA DELLA DOMANDA COLONNA B DELLA TAB. A LEGGE 965 DEL 1965
Pr	PERIODO DA RISCATTARE ESPRESSO IN MESI

L'onere del riscatto sarà calcolato con la seguente formula:

$$O = R * [(At - Au) * Ca + (Pr * Cb)]$$

Ciò è valido per le domande presentate entro il 31/12/1992; con la sola avvertenza che fino al 9/9/91 la retribuzione è: $R = Rc - IIS$

dove per Rc si intende la retribuzione contributiva e per IIS l'indennità integrativa speciale.

Dal 10/9/1991: $R = Rc$

Si distinguono poi i seguenti casi:

-domande di riscatto presentate dal 1/1/1993, con periodo da riscattare tra 1/1/93 e 31/12/1994, in questo caso

$$R = Rcm$$

dove Rcm è la retribuzione media contributiva;

- domande di riscatto presentate dal 1/1/1993, con periodo da riscattare che si colloca dal 1/1/1995 in poi, in questo caso occorre calcolare la quota di pensione

$$Q = Pr * 2\% * Cp$$

dove Pr è il periodo da riscattare e Cp è il coefficiente di capitalizzazione di cui al al Dm 19.2.81 in corrispondenza all'età e al servizio utile totale (iscrizione + riscatto).

$$L'onere sarà $O = Rcm * Q$$$

Modalità di pagamento dell'onere:

- 1.in unica soluzione entro un anno dalla notifica;
- 2.ratealmente, accettando il provvedimento è accettato entro 90 giorni dalla notifica .

Periodo da riscattare	Rateizzazione
fino a 9 mesi	Unica Soluzione
mesi 9 e giorni 1	Anni 2
da anni 1 mesi 3 giorni 1	Anni 3
da anni 1 mesi 9 giorni 1	Anni 4
da anni 2 mesi 3 giorni 1	Anni 5
da anni 2 mesi 9 giorni 1	Anni 6
da anni 3 mesi 3 giorni 1	Anni 7
da anni 3 mesi 9 giorni 1	Anni 8
da anni 4 mesi 3 giorni 1	Anni 9
da anni 4 mesi 9 giorni 1	Anni 10
da anni 5 mesi 3 giorni 1	Anni 11
da anni 5 mesi 9 giorni 1	Anni 12
da anni 6 mesi 3 giorni 1	Anni 13
da anni 6 mesi 9 giorni 1	Anni 14
da anni 7 mesi 3 giorni 1	Anni 15
e oltre	Anni 15

3.3 SERVIZIO MILITARE DI LEVA

Legge 274/91 art.1

Il servizio militare di leva è computabile a domanda ai sensi della legge 274/91 art. 1 .

Dalla data del 30/01/87, il servizio militare di leva e quelli considerati sostitutivi ed equiparati ai sensi delle disposizioni vigenti (come il servizio di volontariato ai sensi della legge 1222/71), sono computabili a completo carico dell'Ente previdenziale.

E' riconosciuto nei seguenti limiti:

Esercito/Aeronautica	
Periodo	Mesi
dal 25/09/61 al 31/12/63	18
dal 01/01/64 al 31/12/64	17
dal 01/01/65 al 28/03/74	15
dal 29/03/74 al 31/12/75	14
dal 01/01/76	12
Ufficiali	15

Marina Militare	
Periodo	Mesi
dal 25/11/60 al 31/12/63	26
dal 01/01/64 al 31/12/64	25
dal 01/01/65 al 01/01/72	24
dal 02/01/72 al 31/12/74	22
dal 01/01/75 al 31/12/75	20
dal 01/01/76 al 28/01/86	18
dal 29/01/86 al 28/01/87	17
dal 29/01/87 al 28/01/88	16
dal 29/01/88 al 28/01/89	14
dal 29/01/89	12
Ufficiali	18
dal 24/12/86 Ufficiali	15

Adempimenti richiesti all'iscritto:

- 1.Domanda in carta semplice;
- 2.Copia autenticata del foglio matricolare militare;
- 3.Atto notorio ,ai sensi della legge 15/68 ,nel quale l'iscritto dichiara che il servizio non è stato utilizzato ,ne lo sarà per l'avvenire presso altre gestioni previdenziali.

Adempimenti richiesti all'Ente datore di lavoro:

- 1.Certificazione che il richiedente era in servizio all'atto della domanda.

CAP . 4

1.4 USCITE DAL SERVIZIO PER QUIESCENZA

REQUISITI MINIMI - Tabella D allegata alla legge 449 del 1997 e riforma Governo Berlusconi:

Decorrenza	Eta' + contributi	Contributi a prescindere dall'eta'
2000	54 e 35	37
2001	55 e 35	37
2002	55 e 35	37
2003	56 e 35	37
2004	57 e 35	38
2005	57 e 35	38
2006	57 e 35	39
2007	57 e 35	39
2008	60 e 35	40

Le uscite dei lavoratori precoci:

Decorrenza	Eta' + contributi	Contributi a prescindere dall'eta'
2000	54 e 35	37
2001	54 e 35	37
2002	55 e 35	37
2003	55 e 35	37
2004	56 e 35	38
2005	56 e 35	38
2006	57 e 35	39
2007	57 e 35	39
2008	60 e 35	40

I lavoratori precoci sono così definiti dalla legge
23/12/1997 N° 449:

.....

"a) dei lavoratori dipendenti pubblici e privati qualificati dai contratti collettivi come operai e per i lavoratori ad essi equivalenti, come individuati ai sensi del comma 10;

b) dei lavoratori dipendenti che risultino essere stati iscritti a forme pensionistiche obbligatorie per non meno di un anno in età compresa tra i 14 ed i 19 anni a seguito di effettivo svolgimento di attività lavorativa;

c) dei lavoratori che siano stati collocati in mobilità ovvero in cassa integrazione guadagni straordinaria per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 3 novembre 1997, ivi compresi i lavoratori dipendenti da imprese che hanno presentato domanda ai sensi dell'art. 3 del D.L. 19 maggio 1997, n. 129 , convertito, con modificazioni, dalla L. 18 luglio 1997, n. 229, per il numero di lavoratori da collocare in mobilità indicato nella domanda medesima, anche considerando conformemente i numeri indicati nelle domande presentate dalle imprese appartenenti al medesimo gruppo, e per i quali l'accordo collettivo intervenga entro il 31 marzo 1998, nonché dei lavoratori ammessi entro il 3 novembre 1997 alla prosecuzione volontaria, che in base ai predetti requisiti di accesso alle pensioni di anzianità di cui alla citata L. n. 335 del 1995 conseguano il trattamento pensionistico di anzianità al termine della fruizione della mobilità, del trattamento straordinario di integrazione salariale ovvero, per i proscrittori volontari, durante il periodo di prosecuzione volontaria e, comunque, alla data del 31 dicembre 1998. Per i prepensionamenti autorizzati in base a disposizioni di legge anteriori al 3 novembre 1997 continuano a trovare applicazione le disposizioni medesime "

.....

Decorrenza pensioni di anzianità:

Conseguimento anzianità contributiva	Decorrenza pensione con più di 57anni di età	Decorrenza pensione con meno di 57 anni di età
1° trimestre	1° luglio	1° gennaio anno successivo
2° trimestre	1° ottobre	1° gennaio anno successivo
3° trimestre	1° gennaio anno successivo	1° gennaio anno successivo
4° trimestre	1° aprile anno successivo	1° aprile anno successivo

N.B.: Con la riforma del Governo Berlusconi queste decorrenze valgono soltanto per coloro che maturano il diritto entro il 31/12/2007. Le Finestre dal 2008 saranno solamente due e saranno regolate da un decreto attuativo della legge delega ancora da emanare.

2.4 QUADRO NORMATIVO DELLE PENSIONI

Il sistema pensionistico è stato riformato da tre leggi :

- La 335 del 95 ;
- La 449 del 97 ;
- e infine la legge delega del Governo Berlusconi del 2004

La legge 335 del 1995 introduce tre sistemi di calcolo delle pensioni, che si applicano a secondo dell'anzianità contributiva vantata:

- 1.IL SISTEMA CONTRIBUTIVO;
- 2.IL SISTEMA RETRIBUTIVO;
- 3.IL SISTEMA MISTO .

ANZIANITA' CONTRIBUTIVA AL 31/12/1995	SISTEMA DI CALCOLO
almeno 18 anni	retributivo
meno di 18 anni	misto: retributivo fino al 31/12/95 contributivo dal 01/01/96
assunti dal 01/01/96	contributivo

OPZIONE: Soltanto coloro che vantano meno di 18 anni di contribuzione, di cui almeno 5 dal 01/01/1996, possono optare per il sistema interamente contributivo, questa normativa è stata introdotta dal Governo Berlusconi con decreto legge n° 355 del 28/09/01.

3.4 LA RIFORMA DEL 2004

Diritto a pensione	Terza uscita per le donne	Certificazione	Finestre
Dal primo gennaio 2008 si andrà in pensione di anzianità con 60 anni (61 per gli autonomi) più 35 di contributi, oppure con 40 anni di anzianità contributiva a prescindere dall'età anagrafica. L'età anagrafica sale a 61 anni (62 per gli autonomi) dal 2010	Dopo il 2008, le donne possono andare in pensione di anzianità con 57 anni di età più 35 di contributi, ma con una penalizzazione: il calcolo della pensione interamente col metodo contributivo	Chi entro il 31 dicembre 2007 avrà maturato i requisiti per l'anzianità potrà chiedere all'ente previdenziale di appartenenza un certificato che attesterà i diritti acquisiti e, dunque, la possibilità di andare in pensione in qualsiasi momento, indipendentemente da ogni modifica della normativa successiva alla certificazione.	Passano da quattro a due. Se si sono raggiunti i requisiti per la pensione di anzianità entro luglio, si va a gennaio dell'anno successivo, se entro dicembre si va a luglio dell'anno successivo. La norma non si applica ai lavoratori che hanno chiesto la "certificazione" dei diritti e hanno continuato a lavorare. Ai decreti delegati la decisione sul numero delle finestre di uscita per chi va in pensione con almeno 40 di contributi.

SUPERBONUS - Chi raggiunge i requisiti per la pensione di anzianità entro il 31 dicembre 2007 e decide di restare al lavoro si vedrà versare interamente in busta paga ed esentasse i contributi previdenziali destinati all'Inps (32,7%). Previsti incentivi anche per chi, avendo raggiunto i requisiti, sceglie di continuare a lavorare part time.

SILENZIO-ASSENSO - Il lavoratore avrà sei mesi di tempo dall'entrata in vigore dei decreti attuativi (o sei mesi all'assunzione per i neo assunti) per decidere se dire no all'uso del suo Tfr per la previdenza complementare. In caso contrario il Tfr maturando andrà ai fondi pensione.

EQUIPARAZIONE TRA FONDI - Previste regole e controlli comuni per tutte le forme di previdenza complementare, dai fondi chiusi e aperti alle polizze individuali di assicurazione.

PER LAVORATORI IN MOBILITÀ - Per i lavoratori in mobilità con accordi, stipulati prima del 1 marzo 2004, sarà possibile andare in pensione anche dopo il 2008 con le regole attuali. Le regole attuali sono mantenute anche per i lavoratori che sono stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione prima del 1 marzo 2004.

ESCLUSI MILITARI E FORZE POLIZIA - I militari e le forze di

polizia sono esclusi dalle nuove regole.

LEGGE 23 agosto 2004, n. 243

Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria.

(Gazzetta Ufficiale n. 222 del 21 settembre 2004)

Articolo 1

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi contenenti norme intese a:

- a) liberalizzare l'età pensionabile;
- b) eliminare progressivamente il divieto di cumulo tra pensioni e redditi da lavoro;
- c) sostenere e favorire lo sviluppo di forme pensionistiche complementari;
- d) rivedere il principio della totalizzazione dei periodi assicurativi estendendone l'operatività anche alle ipotesi in cui si raggiungano i requisiti minimi per il diritto alla pensione in uno dei fondi presso cui sono accreditati i contributi.

2. Il Governo, nell'esercizio della delega di cui al comma 1, fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, previste dai relativi statuti, dalle norme di attuazione e dal titolo V della parte II della Costituzione, si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuare le forme di tutela atte a garantire la correttezza dei dati contributivi e previdenziali concernenti il personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni;

b) liberalizzare l'età pensionabile, prevedendo il preventivo accordo del datore di lavoro per il proseguimento dell'attività lavorativa qualora il lavoratore abbia conseguito i requisiti per la pensione di vecchiaia, con l'applicazione degli incentivi di cui ai commi da 12 a 17 e fatte salve le disposizioni di legge vigenti in materia di pensionamento di vecchiaia per le lavoratrici, e facendo comunque salva la facoltà per il lavoratore, il cui trattamento pensionistico sia liquidato esclusivamente secondo il sistema contributivo, di proseguire in modo automatico la propria attività lavorativa fino all'età di sessantacinque anni;

c) ampliare progressivamente la possibilità di totale cumulabilità tra pensione di anzianità e redditi da lavoro dipendente e autonomo, in funzione dell'anzianità contributiva e dell'età;

d) adottare misure volte a consentire la progressiva anticipazione della facoltà di richiedere la liquidazione del supplemento di pensione fino a due anni dalla data di decorrenza della pensione o del precedente supplemento;

e) adottare misure finalizzate ad incrementare l'entità dei flussi di finanziamento alle forme pensionistiche complementari, collettive e individuali, con contestuale incentivazione di nuova occupazione con carattere di stabilità, prevedendo a tale fine:

1) il conferimento, salva diversa esplicita volontà espressa dal lavoratore, del trattamento di fine rapporto maturando alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, garantendo che il lavoratore stesso abbia una adeguata informazione sulla tipologia, le condizioni per il recesso anticipato, i rendimenti stimati dei fondi di previdenza complementare per i quali è ammessa l'adesione, nonché sulla facoltà di scegliere le forme pensionistiche a cui conferire il trattamento di fine rapporto, previa omogeneizzazione delle stesse in materia di trasparenza e tutela, e anche in deroga alle disposizioni legislative che già prevedono l'accantonamento del trattamento di fine rapporto e altri accantonamenti previdenziali presso gli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, per titoli diversi dalla previdenza complementare di cui al citato decreto legislativo n. 124 del 1993;

2) l'individuazione di modalità tacite di conferimento del trattamento di fine rapporto ai fondi istituiti o promossi dalle regioni, tramite loro strutture pubbliche o a partecipazione pubblica all'uopo istituite, oppure in base ai contratti e accordi collettivi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 e al comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, nonché ai fondi istituiti in base alle lettere c) e c-bis) dell'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto legislativo, nel caso in cui il lavoratore non esprima la volontà di non aderire ad alcuna forma pensionistica complementare e non abbia esercitato la facoltà di scelta in favore di una delle forme medesime entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del relativo decreto legislativo, emanato ai sensi del comma 1 e del presente comma, ovvero entro sei mesi dall'assunzione;

3) la possibilità che, qualora il lavoratore abbia diritto ad un contributo del datore di lavoro da destinare alla previdenza complementare, detto contributo affluisca alla forma pensionistica prescelta dal lavoratore stesso o alla quale egli intenda trasferirsi ovvero alla quale il contributo debba essere conferito ai sensi del numero 2);

4) l'eliminazione degli ostacoli che si frappongono alla libera adesione e circolazione dei lavoratori all'interno del sistema della previdenza complementare, definendo regole comuni, in ordine in particolare alla comparabilità dei costi, alla trasparenza e portabilità, al fine di tutelare l'adesione consapevole dei soggetti destinatari; la rimozione dei vincoli

posti dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, al fine della equiparazione tra forme pensionistiche; l'attuazione di quanto necessario al fine di favorire le adesioni in forma collettiva ai fondi pensione aperti, nonché il riconoscimento al lavoratore dipendente che si trasferisca volontariamente da una forma pensionistica all'altra del diritto al trasferimento del contributo del datore di lavoro in precedenza goduto, oltre alle quote del trattamento di fine rapporto;

5) che la contribuzione volontaria alle forme pensionistiche possa proseguire anche oltre i cinque anni dal raggiungimento del limite dell'età pensionabile;

6) il ricorso a persone particolarmente qualificate e indipendenti per il conferimento dell'incarico di responsabile dei fondi pensione nonché l'incentivazione dell'attività di eventuali organismi di sorveglianza previsti nell'ambito delle adesioni collettive ai fondi pensione aperti, anche ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124;

7) la costituzione, presso enti di previdenza obbligatoria, di forme pensionistiche alle quali destinare in via residuale le quote del trattamento di fine rapporto non altrimenti devolute;

8) l'attribuzione ai fondi pensione della contitolarità con i propri iscritti del diritto alla contribuzione, compreso il trattamento di fine rapporto cui è tenuto il datore di lavoro, e la legittimazione dei fondi stessi, rafforzando le modalità di riscossione anche coattiva, a rappresentare i propri iscritti nelle controversie aventi ad oggetto i contributi omessi nonché l'eventuale danno derivante dal mancato conseguimento dei relativi rendimenti;

9) la subordinazione del conferimento del trattamento di fine rapporto, di cui ai numeri 1) e 2), all'assenza di oneri per le imprese, attraverso l'individuazione delle necessarie compensazioni in termini di facilità di accesso al credito, in particolare per le piccole e medie imprese, di equivalente riduzione del costo del lavoro e di eliminazione del contributo relativo al finanziamento del fondo di garanzia del trattamento di fine rapporto;

10) che i fondi pensione possano dotarsi di linee d'investimento tali da garantire rendimenti comparabili al tasso di rivalutazione del trattamento di fine rapporto;

11) l'assoggettamento delle prestazioni di previdenza complementare a vincoli in tema di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità analoghi a quelli previsti per la previdenza di base;

f) prevedere che i trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatoria debbano essere erogati con calcolo definitivo dell'importo al massimo entro un anno dall'inizio dell'erogazione;

g) prevedere l'elevazione fino ad un punto percentuale del limite massimo di esclusione dall'imponibile contributivo delle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali o di secondo livello;

h) perfezionare l'unitarietà e l'omogeneità del sistema di vigilanza

sull'intero settore della previdenza complementare, con riferimento a tutte le forme pensionistiche collettive e individuali previste dall'ordinamento, e semplificare le procedure amministrative tramite:

1) l'esercizio da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell'attività di alta vigilanza mediante l'adozione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di direttive generali in materia;

2) l'attribuzione alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione, ferme restando le competenze attualmente ad essa attribuite, del compito di impartire disposizioni volte a garantire la trasparenza delle condizioni contrattuali fra tutte le forme pensionistiche collettive e individuali, ivi comprese quelle di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e di disciplinare e di vigilare sulle modalità di offerta al pubblico di tutti i predetti strumenti previdenziali, compatibilmente con le disposizioni per la sollecitazione del pubblico risparmio, al fine di tutelare l'adesione consapevole dei soggetti destinatari;

3) la semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esercizio, di riconoscimento della personalità giuridica dei fondi pensione e di approvazione degli statuti e dei regolamenti dei fondi e delle convenzioni per la gestione delle risorse, prevedendo anche la possibilità di utilizzare strumenti quale il silenzio assenso e di escludere l'applicazione di procedure di approvazione preventiva per modifiche conseguenti a sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari;

i) ridefinire la disciplina fiscale della previdenza complementare introdotta dal decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, in modo da ampliare, anche con riferimento ai lavoratori dipendenti e ai soggetti titolari delle piccole e medie imprese, la deducibilità fiscale della contribuzione alle forme pensionistiche complementari, collettive e individuali, tramite la fissazione di limiti in valore assoluto ed in valore percentuale del reddito imponibile e l'applicazione di quello più favorevole all'interessato, anche con la previsione di meccanismi di rivalutazione e di salvaguardia dei livelli contributivi dei fondi preesistenti; superare il condizionamento fiscale nell'esercizio della facoltà di cui all'articolo 7, comma 6, lettera a), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni; rivedere la tassazione dei rendimenti delle attività delle forme pensionistiche rendendone più favorevole il trattamento in ragione della finalità pensionistica; individuare il soggetto tenuto ad applicare la ritenuta sulle prestazioni pensionistiche corrisposte in forma di rendita in quello che eroga le prestazioni;

l) prevedere che tutte le forme pensionistiche complementari siano tenute ad esporre nel rendiconto annuale e, in modo sintetico, nelle comunicazioni inviate all'iscritto, se ed in quale misura siano presi in considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali nella gestione delle risorse finanziarie derivanti dalle

contribuzioni degli iscritti così come nell'esercizio dei diritti legati alla proprietà dei titoli in portafoglio;

m) realizzare misure specifiche volte all'emersione del lavoro sommerso di pensionati in linea con quelle previste dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383, in materia di emersione dall'economia sommersa, relative ai redditi da lavoro dipendente e ai redditi di impresa e di lavoro autonomo ad essi connessi;

n) completare il processo di separazione tra assistenza e previdenza, prevedendo che gli enti previdenziali predispongano, all'interno del bilancio, poste contabili riferite alle attività rispettivamente assistenziali e previdenziali svolte dagli stessi enti, al fine di evidenziare gli eventuali squilibri finanziari e di consentire la quantificazione e la corretta imputazione degli interventi di riequilibrio a carico della finanza pubblica;

o) ridefinire la disciplina in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi, al fine di ampliare progressivamente le possibilità di sommare i periodi assicurativi previste dalla legislazione vigente, con l'obiettivo di consentire l'accesso alla totalizzazione sia al lavoratore che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età sia al lavoratore che abbia complessivamente maturato almeno quaranta anni di anzianità contributiva, indipendentemente dall'età anagrafica, e che abbia versato presso ogni cassa, gestione o fondo previdenziale, interessati dalla domanda di totalizzazione, almeno cinque anni di contributi. Ogni ente presso cui sono stati versati i contributi sarà tenuto pro quota al pagamento del trattamento pensionistico, secondo le proprie regole di calcolo. Tale facoltà è estesa anche ai superstiti di assicurato, ancorché deceduto prima del compimento dell'età pensionabile;

p) applicare i principi e i criteri direttivi di cui al comma 1 e al presente comma e le disposizioni relative agli incentivi al posticipo del pensionamento di cui ai commi da 12 a 17, con le necessarie armonizzazioni, al rapporto di lavoro con le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, previo confronto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei datori e dei prestatori di lavoro, le regioni, gli enti locali e le autonomie funzionali, tenendo conto delle specificità dei singoli settori e dell'interesse pubblico connesso all'organizzazione del lavoro e all'esigenza di efficienza dell'apparato amministrativo pubblico;

q) eliminare sperequazioni tra le varie gestioni pensionistiche, ad esclusione di quelle degli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, nel calcolo della pensione, al fine di ottenere, a parità di anzianità contributiva e di retribuzione pensionabile, uguali trattamenti pensionistici;

r) prevedere, in caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale, forme di contribuzione figurativa per i soggetti che presentano situazioni di disabilità riconosciuta ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché per i soggetti che assistono familiari conviventi che versano nella predetta situazione di disabilità;

s) agevolare l'utilizzo di contratti a tempo parziale da parte dei lavoratori che abbiano maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento di anzianità;

t) prevedere la possibilità, per gli iscritti alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, di ottenere, fermo restando l'obbligo contributivo nei confronti di tale gestione, l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione presso altre forme di previdenza obbligatoria, al fine di conseguire il requisito contributivo per il diritto a pensione a carico delle predette forme;

u) stabilire, in via sperimentale per il periodo 1° gennaio 2007-31 dicembre 2015, sui trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi risultino complessivamente superiori a venticinque volte il valore di cui al secondo periodo, un contributo di solidarietà nella misura del 4 per cento, non deducibile dall'imposta sul reddito delle persone fisiche. Il valore di riferimento è quello stabilito dall'articolo 38, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, rivalutato, ai fini in esame, fino all'anno 2007, nella misura stabilita dall'articolo 38, comma 5, lettera d), della predetta legge n. 448 del 2001 e, per gli anni successivi, in base alle variazioni integrali del costo della vita. All'importo di cui al primo periodo concorrono anche i trattamenti integrativi percepiti dai soggetti nei cui confronti trovano applicazione le forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, ivi comprese quelle di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 563, al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, nonché le forme pensionistiche che assicurano comunque ai dipendenti pubblici, inclusi quelli alle dipendenze delle regioni a statuto speciale, delle province autonome e degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, ivi comprese la gestione speciale ad esaurimento di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, nonché le gestioni di previdenza per il personale addetto alle imposte di consumo, per il personale dipendente dalle aziende private del gas e per il personale addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette, prestazioni complementari al trattamento di base. L'importo complessivo assoggettato al contributo non può comunque risultare inferiore, al netto dello stesso contributo, all'importo di cui al

primo periodo della presente lettera;

v) abrogare espressamente le disposizioni incompatibili con la disciplina prevista nei decreti legislativi.

3. Il lavoratore che abbia maturato entro il 31 dicembre 2007 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, ai fini del diritto all'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, nonché alla pensione nel sistema contributivo, consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo la predetta normativa e può chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto.

4. Per il lavoratore di cui al comma 3, i periodi di anzianità contributiva maturati fino alla data di conseguimento del diritto alla pensione sono computati, ai fini del calcolo dell'ammontare della prestazione, secondo i criteri vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge.

5. Il lavoratore di cui al comma 3 può liberamente esercitare il diritto alla prestazione pensionistica in qualsiasi momento successivo alla data di maturazione dei requisiti di cui al predetto comma 3, indipendentemente da ogni modifica della normativa.

6. Al fine di assicurare la sostenibilità finanziaria del sistema pensionistico, stabilizzando l'incidenza della relativa spesa sul prodotto interno lordo, mediante l'elevazione dell'età media di accesso al pensionamento, con effetto dal 1° gennaio 2008 e con esclusione delle forme pensionistiche gestite dagli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103:

a) il diritto per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità per i lavoratori dipendenti ed autonomi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria ed alle forme di essa sostitutive ed esclusive si consegue, fermo restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni, al raggiungimento dei requisiti di età anagrafica indicati, per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2013, nella Tabella A allegata alla presente legge e, per il periodo successivo, nel comma 7. Il diritto al pensionamento si consegue, indipendentemente dall'età, in presenza di un requisito di anzianità contributiva non inferiore a quaranta anni;

b) per i lavoratori la cui pensione è liquidata esclusivamente con il sistema contributivo, il requisito anagrafico di cui all'articolo 1, comma 20, primo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è elevato a 60 anni per le donne e a 65 per gli uomini. Gli stessi possono inoltre accedere al pensionamento:

1) a prescindere dal requisito anagrafico, in presenza di un requisito di anzianità contributiva pari ad almeno quaranta anni;

2) con una anzianità contributiva pari ad almeno trentacinque anni, in presenza dei requisiti di età anagrafica indicati, per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2013, nella Tabella A allegata alla presente legge e, per il periodo successivo, nel comma 7;

c) i lavoratori di cui alle lettere a) e b), che accedono al pensionamento con età inferiore a 65 anni per gli uomini e 60 per le donne, per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il secondo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° gennaio dell'anno successivo, se di età pari o superiore a 57 anni; qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il quarto trimestre, possono accedere al pensionamento dal 1° luglio dell'anno successivo. I lavoratori che conseguono il trattamento di pensione, con età inferiore a 65 anni per gli uomini e 60 per le donne, a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti, qualora risultino in possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b) entro il secondo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° luglio dell'anno successivo; qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il quarto trimestre, possono accedere al pensionamento dal 1° gennaio del secondo anno successivo alla data di conseguimento dei requisiti medesimi. Le disposizioni di cui alla presente lettera non si applicano ai lavoratori di cui ai commi da 3 a 5. Per il personale del comparto scuola si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

d) per i lavoratori assicurati presso la gestione speciale di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, si applicano le disposizioni riferite ai lavoratori dipendenti di cui al presente comma e al comma 7.

7. A decorrere dal 1° gennaio 2014, i requisiti di età anagrafica di cui alla Tabella A allegata alla presente legge sono ulteriormente incrementati di un anno, sia per i lavoratori dipendenti che per gli autonomi. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, può essere stabilito il differimento della decorrenza dell'incremento dei requisiti anagrafici di cui al primo periodo del presente comma, qualora sulla base di specifica verifica, da effettuarsi nel corso dell'anno 2013, sugli effetti finanziari derivanti dalle modifiche dei requisiti di accesso al pensionamento, risultassero risparmi di spesa effettivi superiori alle previsioni e di entità tale da garantire effetti finanziari complessivamente equivalenti a quelli previsti dall'applicazione congiunta del comma 6 e del primo periodo del presente comma.

8. Le disposizioni in materia di pensionamenti di anzianità vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ai lavoratori che, antecedentemente alla data del 1° marzo 2004, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione. Il trattamento previdenziale del personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, del personale di cui alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonché dei rispettivi dirigenti continua ad essere disciplinato dalla normativa speciale vigente.

9. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, è confermata la possibilità di conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome, nei confronti delle lavoratrici che optano per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180. Entro il 31 dicembre 2015 il Governo verifica i risultati della predetta sperimentazione, al fine di una sua eventuale prosecuzione.

10. Il Governo, nel rispetto delle finalità finanziarie di cui ai commi 6 e 7 e allo scopo di assicurare l'estensione dell'obiettivo dell'elevazione dell'età media di accesso al pensionamento anche ai regimi pensionistici armonizzati secondo quanto previsto dall'articolo 2, commi 22 e 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché agli altri regimi e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata in vigore della presente legge, requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi i lavoratori di cui all'articolo 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, secondo le modalità di cui ai commi da 41 a 49 e sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) tenere conto, con riferimento alle fattispecie di cui all'alinea, delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività;

b) prevedere l'introduzione di regimi speciali a favore delle categorie che svolgono attività usuranti;

c) prevedere il potenziamento dei benefici agevolativi per le lavoratrici madri;

d) definire i termini di decorrenza di cui alla lettera c) del comma 6, per i trattamenti pensionistici liquidati con anzianità contributiva pari o superiore ai quaranta anni, compatibilmente con le finalità finanziarie di cui all'alinea del presente comma.

11. Il Governo, allo scopo di definire, nel rispetto delle finalità finanziarie di cui ai commi 6 e 7, soluzioni alternative, a decorrere dal 2008, sull'elevazione dell'età media di accesso al pensionamento, rispetto a quelle indicate ai medesimi commi 6 e 7, che incidano, anche congiuntamente, sui requisiti di età anagrafica e anzianità contributiva, nonché sul processo di armonizzazione del sistema previdenziale, sia sul versante delle modalità di finanziamento che su quello del computo dei trattamenti, è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, secondo le modalità di cui ai commi da 41 a 49 e sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) assicurare effetti finanziari complessivamente equivalenti a quelli determinati dalle disposizioni di cui ai commi 6 e 7;

b) armonizzare ai principi ispiratori del presente comma i regimi pensionistici di cui all'articolo 2, commi 22 e 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché gli altri regimi e le gestioni pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata in vigore della presente legge, requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi i lavoratori di cui all'articolo 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tenendo conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei rispettivi settori di attività;

c) prevedere l'introduzione di disposizioni agevolative a favore delle categorie che svolgono attività usuranti;

d) confermare in ogni caso l'accesso al pensionamento, per i lavoratori dipendenti e autonomi che risultino essere stati iscritti a forme pensionistiche obbligatorie per non meno di un anno in età compresa tra i 14 e i 19 anni, a quaranta anni di anzianità contributiva;

e) prevedere il potenziamento dei benefici agevolativi per le lavoratrici madri;

f) definire i termini di decorrenza di cui alla lettera c) del comma 6, per i trattamenti pensionistici liquidati con anzianità contributiva pari o superiore ai quaranta anni, compatibilmente con le finalità finanziarie di cui all'alinea del presente comma.

12. Per il periodo 2004-2007, al fine di incentivare il posticipo del pensionamento, ai fini del contenimento degli oneri nel settore pensionistico, i lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano maturato i requisiti minimi indicati alle tabelle di cui all'articolo 59, commi 6 e 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per l'accesso al pensionamento di anzianità, possono rinunciare all'accredito contributivo relativo all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i

superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive della medesima. In conseguenza dell'esercizio della predetta facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà. Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla contribuzione che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore.

13. All'atto del pensionamento il trattamento liquidato a favore del lavoratore che abbia esercitato la facoltà di cui al comma 12 è pari a quello che sarebbe spettato alla data della prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà, sulla base dell'anzianità contributiva maturata alla data della medesima scadenza. Sono in ogni caso fatti salvi gli adeguamenti del trattamento pensionistico spettanti per effetto della rivalutazione automatica al costo della vita durante il periodo di posticipo del pensionamento.

14. All'articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di determinazione dei redditi da lavoro dipendente, è aggiunta, dopo la lettera i), la seguente:

"i-bis) le quote di retribuzione derivanti dall'esercizio, da parte del lavoratore, della facoltà di rinuncia all'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive della medesima, per il periodo successivo alla prima scadenza utile per il pensionamento di anzianità, dopo aver maturato i requisiti minimi secondo la vigente normativa".

15. Le modalità di attuazione dei commi da 12 a 16 sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

16. Entro il 30 giugno 2007 il Governo procede alla verifica dei risultati del sistema di incentivazione previsto dai commi da 12 a 15, al fine di valutarne l'impatto sulla sostenibilità finanziaria del sistema pensionistico. A tal fine il Governo si avvale dei dati forniti dal Nucleo di valutazione della spesa previdenziale, di cui all'articolo 1, comma 44, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ed effettua una consultazione, nel primo semestre del 2007, con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

17. L'articolo 75 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è abrogato.

18. Le disposizioni in materia di pensionamenti di anzianità vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi, nei limiti del numero di 10.000 lavoratori beneficiari, di cui al comma 19:

a) ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 1° marzo 2004 e che maturano i requisiti per il pensionamento di anzianità entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

b) ai lavoratori destinatari dei fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per i quali siano già intervenuti, alla data del 1° marzo 2004, gli accordi sindacali previsti alle lettere a) e b) dello stesso comma 28.

19. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 18 che intendono avvalersi, a decorrere dal 1° gennaio 2008, dei requisiti previsti dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del numero di 10.000 domande di pensione, il predetto Istituto non prenderà in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalle disposizioni di cui al comma 18.

20. Tutti i maggiori risparmi e tutte le maggiori entrate derivanti dalle misure previste dai commi 1 e 2 sono destinati alla riduzione del costo del lavoro nonché a specifici incentivi per promuovere lo sviluppo delle forme pensionistiche complementari anche per i lavoratori autonomi.

21. All'articolo 1, comma 45, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, i primi tre periodi sono sostituiti dai seguenti: "Il Nucleo di valutazione di cui al comma 44 è composto da non più di 20 membri con particolare competenza ed esperienza in materia previdenziale nei diversi profili giuridico, economico, statistico ed attuariale nominati per un periodo non superiore a quattro anni, rinnovabile, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il presidente del Nucleo, che coordina l'intera struttura, è nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate le modalità organizzative e di funzionamento del Nucleo, la remunerazione dei membri in armonia

con i criteri correnti per la determinazione dei compensi per attività di pari qualificazione professionale, il numero e le professionalità dei dipendenti appartenenti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali o di altre amministrazioni dello Stato da impiegare presso il Nucleo medesimo anche attraverso l'istituto del distacco. Al coordinamento del personale della struttura di supporto del Nucleo è preposto senza incremento della dotazione organica un dirigente di seconda fascia in servizio presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Nei limiti delle risorse di cui alla specifica autorizzazione di spesa il Nucleo può avvalersi di professionalità tecniche esterne per lo studio e l'approfondimento di questioni attinenti le competenze istituzionali dello stesso".

22. Al fine del rispetto dell'invarianza di spesa, conseguentemente all'incremento del numero dei componenti del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale disposto dal comma 21, è rideterminata la remunerazione in atto erogata ai componenti del Nucleo medesimo ai sensi dell'articolo 1, comma 45, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni.

23. Presso l'INPS è istituito il Casellario centrale delle posizioni previdenziali attive, di seguito denominato "Casellario", per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati e di altre informazioni relativi ai lavoratori iscritti:

a) all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, anche con riferimento ai periodi di fruizione di trattamenti di disoccupazione o di altre indennità o sussidi che prevedano una contribuzione figurativa;

b) ai regimi obbligatori di previdenza sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti o che ne comportino comunque l'esclusione o l'esonero;

c) ai regimi pensionistici obbligatori dei lavoratori autonomi, dei liberi professionisti e dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

d) a qualunque altro regime previdenziale a carattere obbligatorio;

e) ai regimi facoltativi gestiti dagli enti previdenziali.

24. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti gli enti e le amministrazioni interessati, sono definite le informazioni da trasmettere al Casellario, ivi comprese quelle contenute nelle dichiarazioni presentate dai sostituti d'imposta,

le modalità, la periodicità e i protocolli di trasferimento delle stesse.

25. In sede di prima applicazione della presente legge, gli enti e le amministrazioni interessati trasmettono i dati relativi a tutte le posizioni risultanti nei propri archivi entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 24.

26. Il Casellario costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assicurative condivisa tra tutte le amministrazioni dello Stato e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, secondo modalità di consultazione e di scambio di dati disciplinate dal decreto di cui al comma 24. Con le necessarie integrazioni, il Casellario consente prioritariamente di:

a) emettere l'estratto conto contributivo annuale previsto dall'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni;

b) calcolare la pensione sulla base della storia contributiva dell'assicurato che, avendone maturato il diritto, chiede, in base alle norme che lo consentono, la certificazione dei diritti acquisiti o presenta domanda di pensionamento.

27. Oltre alle informazioni di cui al comma 23 trasmesse secondo le modalità e la periodicità di cui al comma 24, il Casellario, al fine di monitorare lo stato dell'occupazione e di verificare il regolare assolvimento degli obblighi contributivi, provvede a raccogliere e ad organizzare in appositi archivi:

a) i dati delle denunce nominative degli assicurati relative ad assunzioni, variazioni e cessazioni di rapporto di lavoro trasmesse dai datori di lavoro all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;

b) le informazioni trasmesse dal Ministero dell'interno, secondo le modalità di cui al comma 24, relative ai permessi di soggiorno rilasciati ai cittadini extracomunitari;

c) le informazioni riguardanti le minorazioni o le malattie invalidanti, codificate secondo la vigente classificazione ICD-CM (Classificazione internazionale delle malattie - Modificazione clinica) dell'Organizzazione mondiale della sanità, trasmesse da istituzioni, pubbliche o private, che accertino uno stato di invalidità o di disabilità o che erogino trattamenti pensionistici od assegni continuativi al medesimo titolo, secondo le modalità di cui al comma 24 e i principi di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Tali informazioni confluiscono

altresì nel Casellario centrale dei pensionati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, per quanto di competenza.

28. Le informazioni costantemente aggiornate contenute nel Casellario costituiscono, insieme a quelle del Casellario centrale dei pensionati, la base per le previsioni e per la valutazione preliminare sulle iniziative legislative e regolamentari in materia previdenziale. Il Casellario elabora i dati in proprio possesso anche per favorirne l'utilizzo in forma aggregata da parte del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale e da parte delle amministrazioni e degli enti autorizzati a fini di programmazione, nonché per adempiere agli impegni assunti in sede europea e internazionale.

29. Per l'istituzione del Casellario è autorizzata la spesa di 700.000 euro per l'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come da ultimo rideterminata dalla tabella D allegata alla legge 24 dicembre 2003, n. 350.

30. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fornite agli enti previdenziali direttive in merito all'individuazione del settore economico di appartenenza delle aziende e dei lavoratori autonomi e parasubordinati, sulla base dei criteri previsti dall'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, anche al fine della rimodulazione dei termini di scadenza della comunicazione di inizio e cessazione di attività e degli adempimenti contributivi a carico delle aziende e dei lavoratori autonomi e parasubordinati, al fine di favorire la tempestività della trasmissione dei dati e l'aggiornamento delle posizioni individuali dei lavoratori.

31. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi contenenti norme intese a riordinare gli enti pubblici di previdenza e assistenza obbligatoria, perseguendo l'obiettivo di una maggiore funzionalità ed efficacia dell'attività ad essi demandata e di una complessiva riduzione dei costi gestionali.

32. Il Governo si attiene ai principi generali e ai criteri direttivi desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 20, nonché a quelli indicati nell'articolo 57 della legge 17 maggio 1999, n. 144, ad esclusione, con riferimento alla lettera a) del comma 1, delle parole da: "tendenzialmente" a: "altro beneficiario,".

33. Dall'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 31 non

devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Nel caso di eventuali maggiori oneri, si procede ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

34. La normativa statutaria e regolamentare degli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, può prevedere, nell'ambito delle prestazioni a favore degli iscritti, anche forme di tutela sanitaria integrativa, nel rispetto degli equilibri finanziari di ogni singola gestione.

35. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

"1-bis. Gli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, possono, con l'obbligo della gestione separata, istituire sia direttamente, sia secondo le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), forme pensionistiche complementari".

36. Gli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, possono accorparsi fra loro, nonché includere altre categorie professionali similari di nuova istituzione che dovessero risultare prive di una protezione previdenziale pensionistica, alle medesime condizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 103 del 1996.

37. All'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, alla fine della lettera b), è aggiunto il seguente periodo: "l'aliquota contributiva ai fini previdenziali, ferma la totale deducibilità fiscale del contributo, può essere modulata anche in misura differenziata, con facoltà di opzione degli iscritti;".

38. L'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, si interpreta nel senso che la disciplina afferente alla gestione dei beni, alle forme del trasferimento della proprietà degli stessi e alle forme di realizzazione di nuovi investimenti immobiliari contenuta nel medesimo decreto legislativo, non si applica agli enti privatizzati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, ancorché la trasformazione in persona giuridica di diritto privato sia intervenuta successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo n. 104 del 1996.

39. Le società professionali mediche ed odontoiatriche, in qualunque forma costituite, e le società di capitali, operanti in regime di accreditamento col Servizio sanitario nazionale, versano, a valere in conto entrata del Fondo di previdenza a favore degli specialisti esterni dell'Ente nazionale di previdenza

ed assistenza medici (ENPAM), un contributo pari al 2 per cento del fatturato annuo attinente a prestazioni specialistiche rese nei confronti del Servizio sanitario nazionale e delle sue strutture operative, senza diritto di rivalsa sul Servizio sanitario nazionale. Le medesime società indicano i nominativi dei medici e degli odontoiatri che hanno partecipato alle attività di produzione del fatturato, attribuendo loro la percentuale contributiva di spettanza individuale.

40. Restano fermi i vigenti obblighi contributivi relativi agli altri rapporti di accreditamento per i quali è previsto il versamento del contributo previdenziale ad opera delle singole regioni e province autonome, quali gli specialisti accreditati ad personam per la branca a prestazione o associazioni fra professionisti o società di persone.

41. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2, 10 e 11 si provvede, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, mediante finanziamenti da iscrivere annualmente nella legge finanziaria, in coerenza con quanto previsto dal Documento di programmazione economico-finanziaria.

42. I decreti legislativi di cui ai commi 1, 2, 10 e 11, la cui attuazione determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore di provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

43. In coerenza con gli obiettivi di cui al comma 41, con la legge finanziaria si provvede, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, a determinare la variazione delle aliquote contributive e fiscali e a individuare i lavoratori interessati, nonché a definire la copertura degli eventuali oneri derivanti dai decreti legislativi di attuazione dei commi 1, 2, 10 e 11.

44. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi dei commi 1, 2, 10, 11, 31, 32 e 33, ciascuno dei quali deve essere corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute, sono deliberati dal Consiglio dei ministri previo confronto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei datori e dei prestatori di lavoro, ferme restando le norme procedurali di cui al comma 2, lettera p), e sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei medesimi schemi di decreto. Le Commissioni possono chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero degli schemi trasmessi nello stesso periodo all'esame delle Commissioni.

45. Entro i trenta giorni successivi all'espressione dei pareri, il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate relativamente all'osservanza dei principi e dei criteri direttivi recati dalla presente legge, nonché con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dai necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti, che sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione.

46. Qualora il termine per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari di cui ai commi 44 e 45 scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni. Il predetto termine è invece prorogato di venti giorni nel caso in cui sia concessa, ai sensi del comma 44, secondo periodo, la proroga del termine per l'espressione del parere.

47. Decorso il termine di cui al comma 44, primo periodo, ovvero quello prorogato ai sensi del medesimo comma 44, secondo periodo, senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

48. Qualora il Governo abbia ritrasmesso alle Camere i testi ai sensi del comma 45, decorso inutilmente il termine ivi previsto per l'espressione dei pareri parlamentari, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

49. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi possono essere adottate entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti medesimi, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui ai commi 1, 2, 10, 11, 31, 32 e 33 e con le stesse modalità di cui ai commi da 41 a 48. Nel caso in cui sia stato già emanato il testo unico di cui ai commi da 50 a 53, le disposizioni correttive e integrative andranno formulate con riferimento al citato testo unico, se riguardanti disposizioni in esso ricomprese.

50. Nel rispetto dei principi su cui si fonda la legislazione previdenziale, con particolare riferimento al regime pensionistico obbligatorio, quale risulta dalla vigente disciplina e dalle norme introdotte ai sensi della presente legge, il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, un decreto legislativo recante un testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia previdenziale che, in funzione di una più precisa determinazione dei campi di applicazione delle diverse competenze, di una maggiore speditezza e semplificazione delle procedure amministrative, anche con riferimento alle correlazioni esistenti tra le diverse gestioni, e di una armonizzazione delle aliquote contributive, sia volto a modificare, correggere, ampliare e abrogare espressamente norme

vigenti relative alla contribuzione, all'erogazione delle prestazioni, all'attività amministrativa e finanziaria degli enti preposti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e all'erogazione degli assegni sociali. Il Governo è altresì delegato ad adottare, nell'ambito del testo unico, disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione delle norme previdenziali per il settore agricolo, secondo criteri omogenei a quelli adottati per gli altri settori produttivi e a quelli prevalentemente adottati a livello comunitario, nel rispetto delle sue specificità, anche con riferimento alle aree di particolare problematicità, rafforzando la rappresentanza delle organizzazioni professionali e sindacali nella gestione della previdenza, anche ristrutturandone l'assetto e provvedendo alla graduale sostituzione dei criteri induttivi per l'accertamento della manodopera impiegata con criteri oggettivi. Dall'emanazione del testo unico non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

51. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 50 è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti entro il novantesimo giorno antecedente la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega. Le Commissioni esprimono il parere entro quaranta giorni dalla data di trasmissione; decorso tale termine il decreto è adottato anche in mancanza del parere.

52. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 50, il Governo può adottare disposizioni correttive e integrative nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 50, con la procedura di cui al comma 51 e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

53. Ai fini della predisposizione dello schema del decreto legislativo di cui al comma 50, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è costituito un gruppo di lavoro composto da esperti, fino ad un massimo di cinque, e da personale dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

54. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il diritto alla pensione di vecchiaia per il personale artistico dipendente dagli enti lirici e dalle istituzioni concertistiche assimilate è subordinato al compimento dell'età indicata nella Tabella A allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni.

55. Al fine di estinguere il contenzioso giudiziario relativo ai trattamenti corrisposti a talune categorie di pensionati già iscritti a regimi previdenziali sostitutivi, attraverso il pieno

riconoscimento di un equo e omogeneo trattamento a tutti i pensionati iscritti ai vigenti regimi integrativi, l'articolo 3, comma 1, lettera p), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e l'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, devono intendersi nel senso che la perequazione automatica delle pensioni prevista dall'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, si applica al complessivo trattamento percepito dai pensionati di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357. All'assicurazione generale obbligatoria fa esclusivamente carico la perequazione sul trattamento pensionistico di propria pertinenza.

Tabella A

(art. 1, commi 6 e 7)

Anno	Lavoratori dipendenti pubblici e privati età anagrafica	Lavoratori autonomi iscritti all'Inps età anagrafica
2008	60	61
2009	60	61
2010	61	62
2011	61	62
2012	61	62
2013	61	62

4.4 SISTEMA DI CALCOLO CONTRIBUTIVO

- Ogni anno viene accreditato a favore dell'iscritto alla cassa pensionistica, il 33% della retribuzione annua contributiva .
- Il valore accreditato viene rivalutato al 31 dicembre di ogni anno secondo un coefficiente elaborato dall'ISTAT.
- La somma dei valori accantonati e rivalutati anno per anno costituisce il **montante contributivo individuale** con cui si calcola la pensione contributiva.
- L'importo annuo della pensione si ottiene moltiplicando il montante per il coefficiente di trasformazione contenuto nella tabella sottostante e variabile in base all'età dell'iscritto .

ANNI	MESI											
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	4,72 0	4,73 1	4,74 2	4,75 3	4,76 4	4,77 5	4,78 6	4,79 7	4,80 8	4,81 9	4,83 0	4,841
58	4,86 0	4,87 2	4,88 4	4,89 6	4,90 8	4,92 0	4,93 2	4,94 4	4,95 6	4,96 8	4,98 0	4,992
59	5,00 6	5,01 9	5,03 2	5,04 5	5,05 8	5,07 1	5,08 4	5,09 7	5,11 0	5,12 3	5,13 6	5,149
60	5,16 3	5,17 7	5,19 1	5,20 5	5,21 9	5,23 3	5,24 7	5,26 1	5,27 5	5,28 9	5,30 3	5,317
61	5,33 4	5,34 9	5,36 4	5,37 9	5,39 4	5,40 9	5,42 4	5,43 9	5,45 4	5,46 9	5,48 4	5,499
62	5,51 4	5,53 0	5,54 6	5,56 2	5,57 8	5,59 4	5,61 0	5,62 6	5,64 2	5,65 8	5,67 4	5,690
63	5,70 6	5,72 3	5,74 0	5,75 7	5,77 4	5,79 1	5,80 8	5,82 5	5,84 2	5,85 9	5,87 6	5,893
64	5,91 1	5,92 9	5,94 7	5,96 5	5,98 3	6,00 1	6,01 9	6,03 7	6,05 5	6,07 3	6,09 1	6,109
65	6,13 6											

Questi coefficienti sono rideterminati ogni 10 anni sulla base dell'andamento demografico e del PIL, rispetto alle dinamiche dei redditi .

5.4 SISTEMA DI CALCOLO RETRIBUTIVO E MISTO

Il calcolo della pensione retributiva è determinato dalla somma di due distinte quote:

- La quota A
- La quota B

La quota A corrisponde al prodotto fra la retribuzione annua pensionabile alla cessazione e il coefficiente della tabella "A" allegata alla legge 965 del 1965 relativo agli anni e mesi di anzianità al 31/12/1992.

Tale coefficiente varia da 0,23865 per 0 anni e 0 MESI, a 1,00000 per 40 anni e 0 mesi .

La quota B corrisponde al prodotto fra la retribuzione media pensionabile, nel periodo di riferimento e l'aliquota risultante dalla differenza tra l'aliquota corrispondente al servizio totale e l'aliquota già individuata al 31/12/92 .

Dal 01/01/95 il rendimento per ogni anno di servizio passa da quello previsto dalla tabella A della legge 965/65 al 2%, da ciò ne deriva che l'aliquota corrispondente al servizio totale si calcola con la seguente formula:

Aliquota totale = $(T.M. - T.M.94) * 0,02/12 + C965$

dove T.M. è il totale dei mesi di servizio

T.M.94 è il totale dei mesi di servizio al 31/12/94

C965 è il coefficiente della tabella A della legge 965/65 al 31/12/94 .

La retribuzione media pensionabile è la media delle retribuzioni, rivalutate secondo gli indici ISTAT, godute nel periodo di riferimento .

Il periodo di riferimento si calcola nel seguente modo:

- si calcola il 50% dei giorni dal 01/01/93 al 31/12/95;
- si calcola il 66,6% dei giorni dal 01/01/96 alla

6.4 PENSIONE DI INABILITA'

Sono presenti nella normativa tre tipi di pensione di inabilità:

Tipo	Requisiti	Decorrenza	Domanda
Assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa	5 anni di contribuzione di cui almeno 3 nel quinquennio precedente la decorrenza	Dalla data di cessazione ovvero dal primo giorno del mese successivo la data della domanda se presentata dopo la cessazione	Da presentarsi ad Amministrazione di appartenenza
Assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro	14 anni 11 mesi e 16 giorni di servizi utili	Dal primo giorno successivo alla dispensa dal servizio	Da presentarsi alla sede INPDAP di competenza per territorio
Assoluta e permanente alle mansioni svolte	19 anni 11 mesi e 16 giorni di servizi utili	Dal primo giorno successivo alla dispensa dal servizio	Da presentarsi alla sede INPDAP di competenza per territorio

L'inabilità è accertata dalla commissione medica competente, così come stabilito dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato nella G.U. n° 44 del 23/02/04, applicato da INPDAP con Circolare N° 37 del 11/06/2004.

Nel merito è da evidenziare il compito della Commissione Medica di Verifica di seconda istanza così come riportato nella circolare succitata:

".... Tale Commissione è un organo collegiale della Sanità militare, operante sin dall'entrata in vigore della legge n. 416/1926, ed è ora competente a deliberare sui ricorsi proposti in via amministrativa da tutti i dipendenti pubblici avverso il giudizio medico legale formulato dalle diverse Commissioni mediche di prima istanza (siano esse Commissioni mediche ospedaliere, Commissioni mediche AASSLL o Commissioni mediche di verifica, secondo la ripartizione stabilita dall'articolo 3 del decreto.

Ai sensi dell'articolo 19, comma 4 del citato DPR 461/2001 l'intervento della Commissione medica di seconda istanza è circoscritto ai **solli ricorsi avverso i giudizi di idoneità al servizio; il termine per la presentazione del ricorso è fissato in dieci giorni** dalla comunicazione del verbale della Commissione medica....."

7.4 INABILITA' A QUALSIASI ATTIVITA' LAVORATIVA

Dal 1° gennaio 1996 la legge 335/95 all'art. 2 comma 12 ha previsto la possibilità di conseguire il diritto a pensione se sono soddisfatte le seguenti condizioni :

- ~~ccccccc~~anzianità contributiva di almeno 5 anni di cui 3 nel quinquennio precedente la decorrenza la pensione di inabilità (la domanda di inabilità va quindi presentata entro e non oltre due anni dalla cessazione dal servizio) ;
- ~~ccccccc~~infermità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa , non dipendente da causa di servizio ed accertata dalla commissione medica competente, così come stabilito dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato nella G.U. n° 44 del 23/02/04, applicato da INPDAP con Circolare N° 37 del 11/06/2004 .

Decorrenza della pensione:

modalità di presentazione della domanda	decorrenza della pensione
domanda presentata mentre si è in servizio	dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro
domanda presentata dopo la cessazione	1° giorno mese successivo a quello di presentazione della domanda

Il Beneficio previsto dalla legge consiste nel calcolare la pensione come se il lavoratore divenuti inabile, avesse lavorato fino al limite massimo di età (60 anni). L'anzianità complessiva non può tuttavia superare i 40 anni.

Norma transitoria:
Per tutti coloro che hanno presentato la domanda tra il 1/1/96 ed il 30/6/97 (data di pubblicazione del decreto di attuazione n°187/97) , la decorrenza della pensione di inabilità sarà quella della data di risoluzione del rapporto di lavoro.

8.4 PENSIONE DI PRIVILEGIO

Il diritto alla pensione di privilegio spetta , qualunque sia la durata del servizio, se:

- esiste inabilità determinata da causa di servizio (è sufficiente anche una concausa se necessaria e preponderante) ;
- l' inabilità è accertata dalla commissione medica competente così come stabilito dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato nella G.U. n° 44 del 23/02/04, applicato da INPDAP con Circolare N° 37 del 11/06/2004.

PROCEDURA:

1. La domanda va presentata, dopo la cessazione, alla sede provinciale INPDAP .
2. L' INPDAP chiede alla Prefettura di accertare il diritto.
3. Effettuata l'istruttoria per l'accertamento del diritto, la Prefettura trasmette alla sede provinciale INPDAP tutta la documentazione probante comprendente anche il verbale di visita medico collegiale ,redatto dalla commissione medica militare competente .
4. La sede provinciale INPDAP trasmette la documentazione al proprio comitato tecnico per le pensioni privilegiate presso la sede centrale .
5. Se il predetto comitato dichiara che la causa di servizio ha determinato l'inabilità , la sede centrale INPDAP procederà al conferimento della pensione .

IL CALCOLO :

Si calcola prima la pensione diretta :

$$P = (R * A92) + R_{cm} * (Ac - A92)$$

dove

P = pensione diretta ; R = retribuzione alla cessazione ;
A92 = aliquota legge tab. A legge 965/65 per i servizi al 31/12/92 ; R_{cm} = retribuzione contributiva media nel periodo di riferimento ; Ac = aliquota complessiva per i servizi alla cessazione .

La pensione di privilegio (P.P.) sarà :

$$P.P. = P * 1,10$$

Tale pensione non può essere inferiore allo 0,66667 della base pensionabile.

La Base Pensionabile è :

$$BP = [(R * n^{\circ} \text{ mesi a } 31/12/92) + R_{cm} * (n^{\circ} \text{ mesi a cessazione} - n^{\circ} \text{ mesi al } 31/12/92)]: TM$$

dove TM = totale mesi dell'intero periodo .

Il rapporto tra P.P. e BP non deve essere inferiore a 0,66667 e superiore a 1; nel caso in cui tale rapporto fosse inferiore a 0,66667 P.P. sarà :

$$P.P. = BP * 0,66667.$$

9.4 PENSIONE INDIRETTA

Ai superstiti spetta il trattamento indiretto o di reversibilità. Pensione indiretta è il trattamento spettante ai superstiti dell'assicurato deceduto in attività di servizio.

Pensione di reversibilità è il trattamento spettante ai superstiti del pensionato.

Superstiti aventi diritto	Aliquote
Coniuge solo	60%
Coniuge con 1 orfano	80%
Coniuge con 2 o più orfani	100%
Orfano solo	70%
2 Orfani	80%
3 o più orfani	100%
Genitori	15%
Fratelli - Sorelle	15%

Il cumulo tra pensione ai superstiti e reddito

Il coniuge con orfani minori , studenti o inabili può cumulare integralmente il trattamento con i propri redditi .Il coniuge solo secondo la seguente tabella :

Scaglioni di reddito posseduti	Percentuale di cumulo
3 volte superiore al minimo INPS	75%
4 volte superiore al minimo INPS	60%
5 volte superiore al minimo INPS	50%

10.4 CUMULO TRA PENSIONI E REDDITO DI LAVORO

La normativa in vigore diversifica secondo la tipologia di pensione. Il cumulo tra pensione e redditi da lavoro dal 01/01/2003

Tipologia di pensione	Lavoro dipendente	Lavoro autonomo
Pensione di vecchiaia	Cumulo Totale	Cumulo Totale
Pensione di anzianità e di inabilità con 40 anni di contributi oppure 37 anni di contributi + 58 anni di età	Cumulo Totale	Cumulo Totale
Pensione di anzianità (*)	Divieto di cumulo	<p>Cumulo Parziale</p> <p>La pensione cumulabile ammonta a: $PC=TM + \text{il } 70\% \text{ del } (P-TM)$ (con trattenuta uguale o minore il 30% del reddito)</p> <p>Eccezioni</p> <p>Cumulo totale se la pensione ha:</p> <ul style="list-style-type: none"> •decorrenza ante 1/1/95 •decorrenza ante 1/10/96 con requisito per le pensioni d'anzianità al 31/12/94 •decorrenza tra 1/10/96 e il 31/12/97 e con 35 anni di contributi e 52 anni di età al 30/9/96 oppure 36 anni di contributi al 30/9/96 •decorrenza tra 1/10/96 e 31/12/97 per i bloccati al 28/9/94 con requisiti al 31/12/94
Pensioni di inabilità con meno di 40 anni di contributi (*)	$PC=TM + \text{il } 50\% \text{ del } (P-TM)$	$PC=TM + \text{il } 70\% \text{ del } (P-TM)$ (con trattenuta uguale o minore il 30% del reddito)

Le tipologie di pensione con (*) al raggiungimento dell'età utile per il requisito della pensione di vecchiaia (60 anni donna - 65 uomo) potranno essere interamente cumulabili sia con il reddito da lavoro dipendente che autonomo.

PC = Pensione Cumulabile ; TM = Trattamento Minimo ; P = Pensione Percepita

Pensioni di anzianità con 37 anni di contribuzione e 58 anni di età:

Possibilità di cumulo dal 01/01/2003	Pensioni anzianità con 37 anni o più di contribuzione e 58 anni o più di età alla cessazione
lavoro dipendente	Cumulo Totale
lavoro autonomo	Cumulo Totale

Esempi di calcolo della decurtazione:

CUMULO PARZIALE - Come calcolare la decurtazione	
Importo trattamento minimo INPS annuo per il 2002: (392,69 x 13)	5.104,97
Primo esempio Reddito annuo pensione - € 15.000,00 - Reddito annuo lavoro autonomo € 12.000,00	
Eccedenza pensione minima (15.000,00 - 5.104,97)	9.895,03
Decurtazione (30% di 9.895,03)	
30% del reddito da lavoro autonomo	3.600,00
Pensione spettante (15.000,00 - 2.968,51)	12.031,49
Nel primo esempio la decurtazione non supera il 30% del reddito da lavoro autonomo	
Secondo esempio Reddito annuo pensione € 18.000,00 - Reddito annuo lavoro autonomo € 6.000,00	
Eccedenza pensione minima (18.000,00 - 5.104,97)	12.895,03
Decurtazione (30% di 12.895,03)	3.868,51
30% del reddito da lavoro autonomo	1.800,00
Pensione spettante (18.000,00 - 1.800,00)	16.200,00
Nel secondo esempio la decurtazione sarebbe superiore al 30% del reddito da lavoro autonomo	

Adempimenti da espletare in caso di cumulo:

- Dichiarare, all'Ente che paga la pensione, l'ammontare dei redditi che si prevede di conseguire nell'anno in corso.
- In base a tale dichiarazione l'Ente provvederà ad effettuare le trattenute provvisorie delle quote di pensione non cumulabile.
- Entro il 30 giugno dell'anno successivo il pensionato dovrà presentare all'Ente che paga la pensione, la dichiarazione dei redditi da lavoro riferita all'anno precedente per il conguaglio.

Sanzioni:

- Coloro che non presenteranno la dichiarazione dei redditi dovranno versare all'Ente previdenziale di appartenenza l'intero importo annuo della pensione percepita.

CAP. 5

1.5 MEZZI DI TUTELA DEL PENSIONATO

Il pensionato ha tre possibilità di tutelare i propri interessi quando ritiene che il provvedimento emesso dall'Ente Previdenziale sia viziato da errori di diritto, di calcolo o di altra natura :

- 1.il riesame amministrativo - art. 26, legge 315/67 ;
- 2.il ricorso al CIV - Comitato di Vigilanza;
- 3.il ricorso alla Corte dei Conti - T.U. approvato con Rdl 1214/34 e legge 19/94.

Il riesame amministrativo

Può essere chiesto, con lettera raccomandata, dopo aver ricevuto il provvedimento; l'Amministrazione, ricevuta la richiesta di riesame, fornirà gli opportuni chiarimenti. In caso di ritardo nella risposta, la medesima può essere sollecitata ai sensi della legge 241/90 (trasparenza atti pubblici) e l'Amministrazione è costretta a rispondere entro 30 giorni dalla data del sollecito, inoltrato anch'esso a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il ricorso al CIV

Dovrà essere inoltrato, a mezzo raccomandata postale, entro 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento impugnato .

Può essere inviato alla Sede Territoriale INPDAP che ha emesso il provvedimento, è redatto in carta libera e sottoscritto dall'interessato o dal mandatario o rappresentante, al quale sia stato rilasciato regolare mandato.

Il ricorso alla Corte dei Conti

Il ricorso sottoscritto dall'interessato o dal suo procuratore speciale, deve contenere:

- le generalità del ricorrente;
- la residenza e il domicilio;
- la precisa indicazione del provvedimento impugnato;
- l'esposizione dei fatti ed i motivi del ricorso;
- le norme ritenute violate .

Due copie del ricorso devono essere presentate

all'Ufficiale Giudiziario per la notifica al legale rappresentante pro-tempore dell'INPDAP, nella sede di via S. Croce in Gerusalemme N° 55 - ROMA .

Una copia sarà restituita al ricorrente, che dovrà presentarla o spedirla a mezzo lettera raccomandata, alla Sezione Giurisdizionale Regionale della Corte dei Conti ove il ricorrente ha la residenza.

La omessa o irregolare notifica rende il ricorso improponibile.

2.5 FONDI PENSIONE

Nel prossimo futuro la pensione sarà corrispondente a circa il 55% dell'ultima retribuzione. Per i lavoratori assunti dal 01/01/1996 che andranno in pensione col sistema contributivo, la copertura pensionistica potrebbe scendere ulteriormente. La riforma attuata dalla legge 335/95 ha però previsto, proprio per attenuare gli effetti sulla previdenza pubblica, la possibilità di affiancare alla pensione obbligatoria una pensione complementare, da realizzarsi mediante i Fondi pensione.

È, infatti, prevista l'istituzione di alcuni Fondi pensione, con riferimento ad uno o più dei Comparti contrattuali esistenti nel pubblico impiego (Scuola, Ministeri, Enti locali, Parastato, ecc.).

La legge prevede due tipologie di Fondi pensione: i Fondi "ad ambito definito" (o "negoziali"), originati da contratti di lavoro o regolamenti aziendali ed i Fondi "aperti", costituiti da operatori del mercato finanziario.

Il Fondo pensione negoziale non ha scopo di lucro ed è un soggetto di diritto privato che può assumere la configurazione giuridica dell'associazione o della fondazione. Deve dotarsi di uno Statuto e, nel caso in cui si configuri come associazione, di un Regolamento elettorale per l'elezione dei rappresentanti degli iscritti negli organi di amministrazione e di controllo.

I Fondi pensione prevedono il versamento di contributi da parte del lavoratore e da parte del datore di lavoro.

Viene, inoltre, destinata al Fondo una quota (o tutto, secondo i casi) del trattamento di fine rapporto (TFR).

In più, limitatamente ad alcuni fondi del pubblico impiego, sono previsti, nei primi due anni di vita del Fondo, alcuni "bonus" per incentivare l'adesione dei lavoratori, ad esclusivo carico dell'Amministrazione datrice di lavoro.

Il Fondo pensione affida la gestione dei contributi raccolti ad operatori specializzati perché li investano sui mercati finanziari, secondo alcune indicazioni generali ricevute dal Fondo stesso.

L'insieme dei contributi, delle quote di TFR versati e dei rendimenti finanziari ottenuti con l'investimento, costituiranno il "montante" con il quale sarà determinata la prestazione della pensione complementare.

Al momento della cessazione dal servizio si ottiene la pensione complementare sotto forma di rendita mensile. In alternativa, se il fondo lo prevede, il socio può richiedere al Fondo di percepire fino al 50% sotto forma di capitale e il resto in rendita.

In alcuni casi (sempre se previsto dallo statuto del Fondo), quando, cioè, con la metà del montante maturato non si raggiunge la metà dell'importo dell'assegno sociale dell'INPS, l'aderente può chiedere che tutta la pensione complementare sia liquidata sotto forma di capitale.

La pensione complementare si ottiene:

- per vecchiaia, al raggiungimento dell'età pensionabile del regime obbligatorio, con un minimo di 5 anni di partecipazione al fondo;

- per anzianità, in caso di cessazione dall'attività lavorativa, con almeno 15 anni di iscrizione al fondo e con un'età di non più di 10 anni inferiore a quella pensionabile del regime obbligatorio.

Inoltre, gli statuti dei Fondi possono prevedere l'erogazione di prestazioni in caso di premorienza o invalidità degli aderenti.

TFS - TFR

In sostituzione del trattamento di fine servizio (TFS), la riforma previdenziale del 1995 ha esteso ai lavoratori pubblici il trattamento di fine rapporto (TFR).

Il TFR a favore dei lavoratori pubblici è pari al 6,91% della retribuzione fondamentale (stipendio, retribuzione d'anzianità, indennità integrativa speciale, tredicesima e altre voci) accantonato annualmente e rivalutato, su base composta, applicando un'aliquota pari al 75% del tasso d'inflazione più l'1,5% in misura fissa. L'ammontare finale è liquidato al lavoratore al momento della cessazione dal servizio.

L'estensione del TFR ha riguardato i lavoratori pubblici assunti a tempo indeterminato a partire dal 1/1/2001. Per coloro che aderiranno al Fondo pensione, l'intero accantonamento annuo del TFR sarà destinato a previdenza complementare.

Coloro che, al 31.12.2000, erano in servizio a tempo indeterminato nella pubblica amministrazione, permangono nel regime del trattamento di fine servizio - TFS, salvo che aderiscano ad un fondo pensione, in tal caso dovranno potare per il regime di TFR .

CAP. 6

1.6 ESEMPIO DI CALCOLO DELL'ONERE DI RICONGIUNZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 45/90 PER I LIBERI PROFESSIONISTI

Il Sig. Rossi, nato il 20/08/44, è stato assunto da un Ente Locale il 07/02/1975 ed ha presentato il 07/10/91, domanda di ricongiunzione ai sensi della legge 45/90, avendo da ricongiungere un periodo come libero professionista.

Avremo la seguente situazione:

Tipologia Servizio	anni	mesi	Aliquota tab. A legge 965/65
Servizio	16	8	0,39722
Periodo da ricongiungere	8	2	//
Totale Servizi	24	10	0,54626

Calcoliamo la quota di pensione relativa al periodo da ricongiungere, sapendo che alla data della domanda, la retribuzione pensionabile del Sig. Rossi ammonta a € 15.070,21 comprensiva della contingenza.

Quota di Pensione = $(0,54626 - 0,39722) * 15.070,21 = € 2.246,06$

Calcoliamo l'onere di ricongiunzione sapendo che, in attività di servizio, con anzianità contributiva di 25 anni e 47 anni di età, il coefficiente è : 14,3794

Riserva Matematica = (Quota di pensione) * 14,3794 = $2.246,06 * 14,3794 = € 32.296,99$

Onere in unica soluzione = (Riserva Matematica) - (contributi da trasferire) = $32.296,99 - 899,48 = € 31.397,51$. E' possibile rateizzare l'onere in 15 anni, cui corrisponde un coefficiente di 137,9797 al tasso del 3,70%

La rata mensile sarà : $(31.397,51) : (137,9797) = € 227,55$

2.6 ESEMPIO DI CALCOLO DELL'ONERE DI RICONGIUNZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 29/79 ART.2 PER I SERVIZI CON CONTRIBUZIONE INPS

La Sig.ra Rossi, nata il 21/06/42, è stata assunta da un Ente Locale il 01/05/1970 ed ha presentato, il 14/11/00, domanda di ricongiunzione ai sensi della legge 29/79 art.2, avendo da ricongiungere un periodo di anni 16, mesi 10, giorni 3, che ai fini del calcolo, cioè ai fini della misura, diventano anni 16 e mesi 10, così articolati:

Periodo da ricongiungere	anni	mesi
Fino al 31/12/92	16	5
dal 01/01/93 al 31/12/94		5
Totale	16	10

Considerando un riscatto di 6 anni, i periodi già utili a pensione, ai fini della misura sono, alla data della domanda di 19 anni e 7 mesi.

La Sig.ra Rossi percepiva, alla data della domanda, al netto delle accessorie, una retribuzione di **€ 90.668,92**.
Calcoliamo la media delle retribuzioni, sapendo che il periodo di riferimento decorre dal 17/02/96 ed è calcolato col seguente metodo:

dal	al	giorni	50 %	66,6 %
01/01/93	31/12/95	1.080	540	
01/01/96	14/11/00	1.754		1.168
Totale giorni				1.708
Decorrenza(1.708 giorni da 14/11/2000)				17/02/1996

1	2	3	4	5	6	7=(3*4:6)*5	8	9=8*7
Inizio Periodo	Fine Periodo	Retribuzione Annuale	Punto %	ISTAT anno precedente data domanda	ISTAT anno corrente	Retribuzione rivalutata	Giorni di godimento	Retribuzione goduta nel periodo di riferimento
01/01/2000	14/11/2000	106.679,30	1,00	124,7113	124,7113	106.679,30	314	33.497.300,20
01/01/1999	31/12/1999	79.747,14	1,00	124,7113	124,7113	79.747,14	360	28.708.970,40
01/01/1998	31/12/1998	95.265,36	1,01	124,7113	122,7716	97.738,19	360	35.185.748,40
01/01/1997	31/12/1997	82.471,53	1,02	124,7113	120,6037	86.986,01	360	31.314.963,60
17/02/1999	31/12/1999	67.755,57	1,03	124,7113	118,5499	73.415,34	314	23.052.416,76

6	6							
TOTALI							1708	151.759.399,36
RETRIBUZIONE MEDIA								€ 88.852,11

Per l'anno 2000 il primo tetto retributivo con abbattimento al 45 % era previsto a € 65.081,63 , quindi la retribuzione media pensionabile al 14/11/2000 si calcola col seguente metodo :

$88.852,11 - 65.081,63 = 23.770,48$ il 45% di tale importo è : 10.696,50

Retribuzione media pensionabile = $10.696,50 + 65.081,63 =$
€ 75.778,13

Il coefficiente per il calcolo della riserva matematica per un servizio comprensivo del periodo da ricongiungere, alla data della domanda, di 36 anni e 5 mesi, per una donna di 58 anni di età, ai sensi dell'art 13 legge 1338/62, è :

11,8216e l'onere sarà così calcolato :

1	2	3	4	5	6	7	8=4*5*6	9=4*5*7
	anni	mesi	coefficiente art.4 L.299/80	Coefficiente riserva matematica	Retribuzione data domanda	Retribuzione media pensionabile	Onere per i periodi al 31/12/92	Onere per i periodi al 31/12/97
Periodo da ricongiungere al 31/12/92	16	5	0,32830	11,82160	€ 90.668,92	-	€ 351.888,91	
Periodo da ricongiungere al 31/12/97	0	5	0,00830	11,82160	-	€ 75.778,13	-	€ 7.435,32
Onere Totale								€ 359.324,23
Contributi Complessivi da Trasferire								€ 220.430,90
Onere al netto dei contributi da trasferire in unica soluzione								€ 69.446,67

Il pagamento rateale potrà avvenire in 15 anni con una rata mensile di € 503,31 .

3.6 ESEMPIO DI CALCOLO DI UNA PENSIONE RETRIBUTIVA ENTI LOCALI

Il Sig. Rossi, nato il 18/03/1951, è stato assunto il 02/12/1985 e cesserà dal servizio il 30/06/2008 all'età di 57 anni, 3 mesi e 12 giorni ed ha la seguente situazione previdenziale :

Tipologia Servizio	data	anni	mesi	totale mesi	Aliquota tab. A legge 965/65
Servizio + ricongiunzione	31/12/92	21	0	252	0,46800
Servizio	31/12/94	23	0	276	0,50700

Alla cessazione si avrà:

Tipologia Servizio	data	anni	mesi	totale mesi	Aliquota
Servizio	30/06/08	36	06	438	0,77700

Dal 01/01/1995 il rendimento annuo è del 2 % e quindi l'aliquota al 30/06/2008 sarà calcolata con la seguente formula:

[Totale mesi al 30/06/08 - Totale mesi al 31/12/94) * 0,02]
: 12 + Aliquota al 31/12/94

[(438 - 276) * 0,02]:12 + 0,507 = 0,77700 (Aliquota al 30/06/2008)

Il calcolo della retribuzione media pensionabile :

Il periodo da prendere in considerazione per il calcolo della media è così determinato :

dal	al	giorni	valutazione al 50 %
01/01/93	31/12/95	1.080	540
dal	al	giorni	valutazione al 66,6 %
01/01/1996	30/06/08	4.500	2.997
Totale giorni da valutare			540+2997=3537

Data da cui inserire le retribuzioni per il calcolo della media:

30/06/08 - 3.537 giorni = 04/09/98

1	2	3	4	5	5	7	8	9	10
anno	dal	al	giorni di riferimento	retribuzione annua	punto %	indice ISTAT di riferimento	indice ISTAT anno precedente la decorrenza	retribuzione annua rivalutata	retribuzione di riferimento rivalutata
2008	01/01/2008	30/06/2008	180	€ 31.000,00	1,00	134,5239	134,5239	€ 31.000,00	€ 5.580.000,00
2007	01/01/2007	31/12/2007	360	€ 28.200,00	1,00	134,5239	134,5239	€ 28.200,00	€ 10.152.000,00
2006	01/01/2006	31/12/2006	360	€ 28.200,00	1,01	134,5239	134,5239	€ 28.482,00	€ 10.253.520,00
2005	01/01/2005	31/12/2005	360	€ 28.200,00	1,02	134,5239	134,5239	€ 28.764,00	€ 10.355.040,00
2004	01/01/2004	31/12/2004	360	€ 28.200,00	1,03	134,5239	134,5239	€ 29.046,00	€ 10.456.560,00
2003	01/01/2003	31/12/2003	360	€ 24.792,45	1,04	134,5239	134,5239	€ 25.784,15	€ 9.282.293,28
2002	01/01/2002	31/12/2002	360	€ 24.792,45	1,05	134,5239	134,5239	€ 26.032,07	€ 9.371.546,10
2001	01/01/2001	31/12/2001	360	€ 24.792,45	1,06	131,3291	134,5239	€ 26.919,30	€ 9.690.948,68
2000	01/01/2000	31/12/2000	360	€ 16.010,16	1,07	127,9061	134,5239	€ 18.017,21	€ 6.486.197,12
1999	01/01/1999	31/12/1999	360	€ 16.010,16	1,08	124,7113	134,5239	€ 18.651,47	€ 6.714.529,27
1998	04/09/1998	31/12/1998	117	€ 16.010,16	1,09	122,7716	134,5239	€ 19.121,58	€ 2.237.224,49
		TOTALE	3537				TOTALE RETRIBUZIONE		€ 90.579.858,94
						Retribuzione Media Pensionabile	90.579.858,94 : 3537 =		€ 25.609, 23

La retribuzione annua rivalutata (9 in tabella) = [(5) * (6) * (8)] : (7)

Per esempio la retribuzione rivalutata del 1998 è :

[(16.010,16) * (1,09) * (134,5239)] : (122,7716) = 19.121,58

La retribuzione di riferimento sarà : 19.121,58 * 117 = 2.237.224,49

Il calcolo della pensione:

Prima quota di pensione:

(Retribuzione alla cessazione - Accessorie) * (Aliquota al 31/12/92)

$(€ 31.000,00 - 7.000,00) * 0,46800 = € 11.232,00$

Seconda quota di pensione:

(Retribuzione media pensionabile) * (Aliquota al 30/06/08 - Aliquota al 31/12/92)

$(€ 25.609,23) * (0,77700 - 0,46800) = € 7.913,25$

Importo della Pensione:

Prima quota + Seconda quota = € 11.232,00 + € 7.913,25 = **€ 19.145,25**

**4.6 ESEMPIO DI CALCOLO DI UNA PENSIONE
RETRIBUTIVA DI INABILITÀ AI SENSI DELL'ART. 2
COMMA 12 LEGGE 335/95**

Il Sig. Rossi, nato il 18/03/1951, è stato assunto il 02/12/1985 e cesserà dal servizio il 30/06/2008 all'età di 57 anni, 3 mesi e 12 giorni, per inabilità a qualsiasi attività lavorativa ai sensi dell'art. 2 comma 12 legge 335/95 .

Del Sig. Rossi abbiamo già illustrato l'esempio di pensione retributiva, quindi abbiamo già calcolato la Retribuzione media pensionabile, che ammontava a € 25.609,39 .

Il Beneficio previsto dalla legge consiste nel calcolare la pensione come se il Sig. Rossi avesse lavorato fino al limite massimo di età (60 anni per la donna e 65 per l'uomo) . L'anzianità complessiva non può tuttavia superare i 40 anni .

Nel caso specifico il Sig. Rossi avrà diritto ad un bonus di 3 anni e 6 mesi, raggiungendo a 59 anni 9 mesi e 12 giorni un servizio utile complessivo di 40 anni .

Alla cessazione si avrà :

Tipologia Servizio	data	anni	mesi	totale mesi	Aliquota
Servizio	30/06/08	36	06	438	0,77700
Bonus		03	06	480	0,84700

Dal 01/01/1995 il rendimento annuo è del 2% e quindi l'aliquota al 30/06/2008, comprensiva del Bonus, sarà calcolata con la seguente formula:

[Totale mesi al 30/06/08 - Totale mesi al 31/12/94) * 0,02]
: 12 + Aliquota al 31/12/94
[(480 - 276) * 0,02]:12 + 0,507 = 0,84700 (Aliquota al
30/06/2008 comprensiva del Bonus)

Il calcolo della pensione di inabilità:

Prima quota di pensione:

(Retribuzione alla cessazione - Accessorie) * (Aliquota al
31/12/92)

(€ 31.000,00 - 7.000,00) * 0,46800 = € 11.232,00

Seconda quota di pensione:

(Retribuzione media pensionabile) * (Aliquota al 30/06/08 -
Aliquota al 31/12/92)

(€ 25.609,23) * (0,84700 - 0,46800) = € 9.705,90

Importo della Pensione di inabilità con Bonus:

Prima quota + Seconda quota = € 11.232,00 + € 9.705,90 = €
20.937,90

Base Pensionabile(B.P.):

Adesso occorre calcolare la base pensionabile, in quanto
l'importo da attribuire ai sensi dell'art.2 comma 12, sarà
il minore tra l'80% della base pensionabile, la pensione di
inabilità con bonus e la pensione di privilegio .

B.P.=[R*(n°mesi al 31/12/92)+ Rm*(n° mesi cessazione -
n°mesi al 31/12/92):mesi totali

dove R=(Retribuzione alla cessazione - Accessorie); Rm =
retribuzione media pensionabile

Nel nostro caso R= € 24.000,00 ; Rm = € 25.609,23 ; mesi al
31/12/92 = 252

B.P.=[24.000,00 * 252 + 25.609,23*(438 - 252)]:438
=(6.048.000,00 + 4.763.316,80):438 =
= € 24.683,37 ; **80% B.P. = € 19.746,70 .**

Pensione di privilegio:

La pensione diretta del Sig. Rossi senza bonus ammontava a
: € 19.145,25

P.P. (pensione di privilegio) = € 19.145,25 * 1,10 = €
21.059,77

La pensione di privilegio non può essere inferiore allo 0,66667 dell'ultima retribuzione. Occorre quindi confrontare P.P. con l'ultima retribuzione R :

$$P.P. : R = € 21.059,77 : 24.000,00 = 0,87749$$

In questo caso la condizione è rispettata : **P.P.= € 21.059,77**

Se questa condizione non fosse stata rispettata (**P.P. : R**) < **di 0,66667** , la pensione di privilegio sarebbe stata calcolata con la seguente formula :

$P.P. = R * 0,66667$. In conclusione si avrà:

Pensione inabilità con Bonus	80 % Base Pensionabile	Pensione di Privilegio
€ 20.937,90	€ 19.746,70	€ 21.059,77

La pensione di inabilità ai sensi dell'art. 2 comma 12 legge 335/95 sarà il minore importo fra i tre considerati. Nel nostro esempio: **€ 19.746,70**

CAP. 7

1.7 DIPENDENTI STATALI

Aspetti particolari

Il personale civile e militare dello Stato è disciplinato dal D.P.R. 1092/73. Le aliquote pensionistiche previste nell'art.44 sono riportate nella tabella sotto esposta:

Anni	Aliquote	Servizi:
15	35,00.	Dal 2 gennaio 1998, in base all'art. 59 comma 1 della legge 449/97, sia ai fini del diritto che della misura della pensione, il servizio utile a pensione non si arrotonda alla frazione d'anno né per eccesso, né per difetto; rimane invece l'arrotondamento per la frazione di mese, per cui: - 34 anni, 11 mesi e 16 giorni si arrotonda a 35 anni; - 34 anni, 11 mesi e 15 giorni si arrotonda a 34 anni e 11 mesi.
16	36,80	
17	38,60	
18	40,40	
19	42,20	
20	44,00	
21	45,80	
22	47,60	
23	49,40	
24	51,20	
25	53,00	<u>Contribuzione Volontaria:</u> Dal 12/07/1997 i dipendenti statali, in base alle norme degli artt. da 5 a 10 del DLgs 184/97, possono avvalersi delle disposizioni sulla contribuzione volontaria che permettono, in caso di interruzione o cessazione del rapporto di lavoro, di raggiungere il diritto a pensione, mediante il versamento di contributi volontari.
26	54,80	
27	56,60	
28	58,40	<u>La Retribuzione pensionabile:</u> La retribuzione pensionabile è costituita dagli emolumenti fissi e continuativi espressi per 12 mensilità. Tutti gli emolumenti, ad esclusione della Indennità Integrativa Speciale e della 13 [^] mensilità, vengono maggiorati, ai fini del calcolo della pensione, del 18%. Le voci accessorie, quali ad esempio lo straordinario, che di norma non hanno carattere di fissità e continuità, vengono considerate, per la parte eccedente l'importo della maggiorazione del 18% , nella media delle retribuzioni per il calcolo della quota B della pensione. La 13 [^] mensilità sarà costituita da un dodicesimo della pensione conferita.
29	60,20	
30	62,00	
31	63,80	
32	65,60	
33	67,40	
34	69,20	
35	71,00	
36	72,80	
37	74,60	
38	76,40	
39	78,20	
40	80,00	

2.7 LA C.T.P.S.

(Cassa trattamenti pensionistici dei dipendenti statali)

L'art. 2 comma 1, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, ha istituito presso l'I.N.P.D.A.P., a decorrere dal 1° gennaio 1996, la gestione separata dei trattamenti pensionistici dei dipendenti statali.

Le Amministrazioni statali sono tenute al versamento della contribuzione, rapportata alla base imponibile, alla C.T.P.S. (art. 2, comma 2, della L. n. 335/95).

3.7 LA DICHIARAZIONE DEI SERVIZI

(art. 145 DPR 1092/73)

Il dipendente statale, all'atto dell'assunzione in servizio **è tenuto** a dichiarare per iscritto tutti i servizi di ruolo e non di ruolo prestati in precedenza allo Stato, compreso il servizio militare o ad altri enti pubblici, nonché i periodi di studio e di pratica ed esercizio professionali.

I servizi e i periodi non dichiarati ai sensi dell'art.145 non possono essere valutati ai fini del trattamento di quiescenza.

4.7 LA VALUTAZIONE DEI SERVIZI

Servizi valutabili senza domanda

(art.8 DPR 1092/73)

Sono valutabili d'ufficio :

- 1.tutti i periodi prestati con ritenuta in conto entrate del Tesoro** edal 1° gennaio 1996 con ritenuta **CTPS**;
- 2.1'intero periodo di **servizio militare** comunque prestato ;
- 3.periodi di aspettativa senza assegni per dottorato di ricerca**; infatti Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca è collocato a domanda in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste.
Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza (art 2 legge 13 agosto 1984, n 476);
- 4.periodi di congedo straordinario per motivi di studio ai sensi della legge 398/89**; infatti ai dipendenti pubblici che fruiscano delle borse di studio di cui alla presente legge è estesa la possibilità di chiedere il collocamento in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni, prevista per gli ammessi ai corsi di dottorato di ricerca dall'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476. Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza (Art 6 comma 7 legge 398/89);
5. i servizi prestati presso quegli enti disciolti per disposizione di legge; condizione indispensabile, però, che l'iscrizione in una delle casse dell'inpdap, abbia avuto inizio per effetto della soppressione dell'ente (art. 6 L.29/79).

Periodi e servizi valutabili a domanda

Termini

Il dipendente statale deve presentare la domanda contestualmente alla dichiarazione di cui all'art. 145 oppure successivamente, ma almeno due anni prima del raggiungimento del limite di età previsto per la cessazione dal servizio, pena la decadenza.

Qualora la cessazione avviene prima che sia scaduto tale termine, la domanda deve essere prodotta entro 90 giorni dalla comunicazione del provvedimento di cessazione .

Nel caso di decesso in servizio **l'ufficio competente a liquidare la pensione** interpella, circa il computo o riscatto dei servizi e periodi, gli aventi causa, i quali possono presentare domanda entro il termine perentorio di novanta giorni dalla ricezione dello invito **dell'ufficio.**

1 - Servizi computabili a domanda senza onere

- 1.Servizi resi allo Stato senza ritenuta conto tesoro - art.11 DPR 1092/73 ;
- 2.Servizi resi ad enti pubblici diversi dallo Stato - art.12 DPR 1092/73 ;
- 3.Servizi che hanno costituito titolo per l'inquadramento - art.15 DPR 1092/73 .

Il computo gratuito può essere esercitato in tutto o in parte, a condizione che tali periodi risultino coperti da contribuzione e che non abbiano dato luogo a pensione o a indennità. Comunque, previo trasferimento dei contributi dall'INPS o dagli altri fondi.

2 - Servizi valutabili a domanda con onere

(art. 14 DPR 1092/73)

- 1.Servizi statali non di ruolo senza versamenti all'inps e i servizi che hanno costituito titolo per l'inquadramento senza iscrizione ad assicurazione obbligatoria;
- 2.Vice pretore reggente per un tempo non inferiore a sei mesi;
- 3.Assistente straordinario non incaricato o assistente volontario nelle università o negli istituti di istruzione superiore;
- 4.Incaricato tecnico anteriormente al conseguimento della

qualifica di ingegnere nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva del Ministero della marina mercantile;

5. Amanuense di cancelleria e amanuense ipotecario;
6. Dipendente assunto con contratto locale per le esigenze degli uffici italiani all'estero;
7. Docente presso università estere;
8. Lettore di lingua e letteratura italiana presso università estere.

Nel caso in cui, ai sensi dell'art 8 del DPR 1092/73, si debba valutare un periodo non retribuito, la valutazione si effettua dalla data di decorrenza del rapporto d'impiego sino a quella di cessazione di tale rapporto e l'interessato è tenuto a versare, per la durata del periodo stesso, l'importo delle ritenute in conto entrate del tesoro applicabili alla retribuzione spettante alla data della domanda.

Può essere valutato anche il periodo di pratica ed iscrizione ad albi professionali - art. 13 DPR 1092/73 a condizione che il periodo di pratica o d'iscrizione sia stato richiesto quale condizione necessaria per l'ammissione in servizio.

3 - I riscatti dei periodi di studi superiori

Possono essere riscattati:

- Diploma di laurea;
- Specializzazione;
- Corsi di studi superiore (sentenze Corte Costit.)

A condizione che il possesso del titolo sia stato richiesto quale condizione necessaria per l'ammissione in servizio.

Possono essere riscattati per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale:

- durata legale del corso di studi per il conseguimento di uno dei diplomi dell'Accademia di belle arti, richiesto congiuntamente al diploma di maturità artistica, in alternativa alla laurea in architettura, per l'ammissione ai concorsi per la docenza di ruolo nell'Accademia di belle arti" (Sentenza 28 novembre - 5 dicembre 1990, n. 535);
- corsi di preparazione per il reclutamento di impiegati delle amministrazioni statali, organizzati e tenuti dalla scuola superiore della pubblica amministrazione (Sentenza 23 maggio-13 giugno 1991, n. 257) ;
- durata legale del corso di studi svolto presso l'Accademia di belle arti ovvero presso istituti o scuole riconosciuti di

livello superiore (post - secondario), quando il relativo diploma o titolo di studio di specializzazione o di perfezionamento sia richiesto, in aggiunta all'altro titolo di studio per l'ammissione inservizio di ruolo o per lo svolgimento di determinate funzioni" (Sentenza 9-15 febbraio 2000, n. 52)

Decreto Legislativo 184/97

“Sono riscattabili, in tutto o in parte ... i periodi corrispondenti alla durata dei corsi universitari di studio universitario a seguito dei quali siano stati conseguiti i diplomi previsti dall'art. 1 della legge 19/11/90, n. 341” e cioè:

- Diploma Universitario (che si consegue dopo un corso di durata non inferiore a 2 e non superiore a 3 anni);
- Diploma di Laurea (che si consegue dopo un corso di durata non inferiore a 4 e non superiore a 6 anni) ;
- Diploma di Specializzazione (successivo alla laurea ed al termine di un corso di durata non inferiore a 2 anni) ;
- Dottorato di Ricerca (corsi regolati da specifiche disposizioni di legge).

La facoltà di riscatto può essere esercitata anche per due o più dei corsi universitari di cui alla Legge 341/90, a seguito dei quali siano stati conseguiti i relativi titoli.

Non si richiede in alcun caso la condizione che tali titoli siano richiesti per l'ammissione a determinati posti di lavoro o per la progressione in carriera.

Con Informativa n. 5 del 24/1/2000, l'INPDAP ammette a riscatto qualsiasi titolo di studio rilasciato dalle Università o da Istituti di livello Universitario .

Riscatto dei titoli non universitari

Sono anche riscattabili i diplomi e gli attestati, che abbiano permesso l'iscrizione ai relativi albi professionali o l'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del Servizio sanitario nazionale o degli altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi universitari di cui all' articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 502792 e successive modificazioni ed integrazioni.

Occorrono singoli Decreti Ministeriali di riconoscimento come

equivalenti ai diplomi universitari.

Dall'entrata in vigore dei suddetti DM è possibile, per i dipendenti dello Stato, riscattare i citati diplomi poiché equiparati ai diplomi universitari.

4 - Riscatto di periodi di lavoro all'estero

(Decreto Legislativo 184/97 art.3 comma 1)

- La facoltà di riscatto di cui all'art. 51, comma 2 della legge 30/4/69, n. 153, è estesa agli iscritti ai Fondi esclusivi dell'AGO.
- Oggetto del riscatto sono i **periodi di lavoro subordinato all'estero non coperti da assicurazione sociale.**

I PERIODI OGGETTO DI RISCATTO NON SONO SOGGETTI AD ALCUNA LIMITAZIONE TEMPORALE

L'ONERE DI RISCATTO E' DOVUTO NELLA MISURA INTERA.

Dall'entrata in vigore del regolamento C. E. n. 1606/98 (dal 25/10/98) tale normativa nazionale non trova applicazione nei casi in cui il lavoro all'estero sia stato svolto in uno Stato membro e sia totalizzabile ai sensi del predetto regolamento, ai fini del diritto a pensione italiana a carico del regime speciale per dipendenti pubblici ovvero a carico del regime generale.

Le domande di riscatto presentate, ai sensi del decreto legislativo 184/97, prima del 25/10/98, continuano ad avere validità.

Resta ferma la facoltà di rinuncia da parte dell'interessato, qualora egli voglia far valere i periodi interessati in ambito U.E. ai fini della totalizzazione.

A decorrere dal 29/1/2000 è applicabile anche agli Stati dell'accordo SEE (Islanda, Liechtenstein, Norvegia) il regolamento comunitario n. 1606/98, concernente l'inclusione del regime speciali per dipendenti pubblici nel campo di applicazione dei regolamenti CEE n. 1408/71 e n. 574/72.

5 - Riscatto di periodi di aspettativa

(D.L.vo 184/97 art.3 comma 2)

“Ai lavoratori, collocati in aspettativa ai sensi della legge 11/2/80, n. 26, come integrata dalla legge 25/6/85, n. 333, è

data facoltà di procedere al riscatto, in tutto o in parte, dei periodi di fruizione dell'aspettativa medesima, che non siano coperti da contribuzione obbligatoria, volontaria o figurativa presso forme di previdenza obbligatoria”

RIFERIMENTI NORMATIVI:

Legge 11/2/80, n. 26 (c.d. “legge Signorello”): Norme relative al collocamento in aspettativa dei dipendenti dello Stato il cui coniuge, anche esso dipendente dello Stato, si chiamato a prestare servizio all'estero.

Legge 25/5/85, n. 333: Estende i benefici di cui alla legge 11/2/80, n. 26, ai dipendenti statali il cui coniuge presti servizio all'estero per conto di soggetti non statali.

6 - Altri periodi valutabili a pensione mediante riscatto

(D.L.vo 564/96)

Se collocati successivamente al **31 dicembre 1996** sono riscattabili:

- Art. 5 Periodi di interruzione o sospensione del rapporto di lavoro (**misura massima 3 anni**);
- Art. 6 Periodi di formazione professionale, studio e ricerca e di inserimento nel mercato del lavoro (**attesa Decreto Ministeriale**);
- Art. 7 Periodi intercorrenti tra un rapporto di lavoro e l'altro nel caso di lavori discontinui, stagionali, temporanei;
- Art. 8 Periodi intercorrenti nel lavoro a tempo parziale di tipo verticale o ciclico (estesa successivamente anche a quello orizzontale).

In alternativa al riscatto è possibile la prosecuzione volontaria .

5.7 L'ONERE DEL RISCATTO

L'onere di riscatto, col metodo percentuale, è calcolato con la seguente formula:

$$CR = (R \times a) / 360 \times ng$$

Dove:

R = imponibile retributivo annuo;

a = aliquota percentuale da applicare;

ng= numero dei giorni da riscattare.

Di seguito si riporta la tabella relativa alle percentuali da applicare:

Domande presentate	Aliquota	Normativa
al 1/7/56 al 31/12/75	6% dell'80%	L. 262/48 art. 9 e DPR 1092/73 art. 14
Dal 1/1/76 al 31/12/82	7% dell'80%	L. 177/76 art. 15
Dal 1/1/83 al 30/4/85	7,06% dell'80%	D.M. Tesoro del 21/7/83
Dal 1/5/85 al 31/12/88	8,25% dell'80%	L. 141/85 art. 9
Dal 1/1/89 al 31/12/89	6,75% del 100%	L. 26/4/89, n. 155 di conversione del D.L. 2/3/89
Dal 1/1/90 al 31/12/90	6,95% del 100%	
Dal 1/1/91 al 30/4/91	7,15% del 100%	
Dal 1/5/91 al 30/6/92	7,40% del 100%	
Dal 1/7/92 al 31/12/92	8% del 100%	
Dal 1/1/93 al 31/12/94	8,20% del 100%	
Dal 1/1/95 al 31/12/95	9,676% del 100%	
Dal 1/1/96	8,75% del 100%	

Onere riscatto titolo di studio

Domande presentate dal 4/10/82 al 11/7/97

La normativa in materia di riscatto del corso legale di

laurea, è stata modificata dall'art. 2, IV comma del D.L. 1° ottobre 1982, n. 694, convertito, con modificazioni, nella legge 29/11/82, n. 881, con effetto sulle domande presentate dal 4/10/82, data di entrata in vigore del citato decreto legge.

Il decreto in esame ha introdotto, in tema di riscatto del corso legale di laurea, alcune innovazioni di rilievo consistenti:

- La prima nella sostituzione del contributo unico percentuale con coefficienti attuariali.
- La seconda nel consentire il riscatto anche nei confronti dei funzionari la cui laurea sia stata presa in considerazione successivamente l'immissione in servizio.

Dal 4 ottobre 1982, l'onere di riscatto del corso legale di laurea deve essere quantificato in termini di riserva matematica; a tal fine è necessario determinare la quota di pensione corrispondente al periodo riscattabile, applicando alla retribuzione pensionabile spettante alla data della domanda una percentuale "di pensionabilità" pari al 2%, per ogni anno intero del periodo riconosciuto e ad 1/12 del 2% per ogni mese intero e per l'eventuale frazione di mese superiore a 15 giorni.

retribuzione pensionabile	x percentuale di pensionabilità (laurea anni 4 x 2% = 8%)	= quota teorica di pensione corrispondente al periodo da riscattare	La riserva matematica e' data dalla capitalizzazione della quota teorica di pensione
---------------------------	--	--	--

Il valore della quota teorica di pensione deve essere poi capitalizzato mediante coefficienti attuariali individuati tenendo conto:

- Dell'età del richiedente alla data della domanda
- Dell'anzianità contributiva complessivamente fatta valere alla data della domanda .

Inizialmente - come previsto dal D.M. 8/4/83 - Vennero utilizzati i coefficienti di cui alle tabelle approvate dal D.M. 19/2/81.

Successivamente il suddetto decreto è stato annullato e sostituito dal D.M. 9/5/92, in quanto il D.M. 8/4/83 aveva adottato i coefficienti di Determinazione del contributo di riscatto usati dal regime INPS, i quali

tengono conto delle età pensionabili di 55 anni per le donne e 60 anni per gli uomini, in luogo dell'unico limite dei 65° anno di età previsto per la generalità dei dipendenti statali. Le tabelle per il calcolo del contributo di riscatto del periodo di corso legale di laurea di cui al D.M. 9/5/92, che ha abolito le diversificazioni precedentemente previste in relazione al sesso del richiedente, si applicano dal 4/10/82 al 11/7/97.

Domande presentate dal 12/7/97 in poi

I criteri introdotti dal D.L.vo n. 184/97 in materia di riscatti riguardano esclusivamente le domande presentate a partire dal 12/7/97.

Continuano, invece, a trovare applicazione le norme in vigore al momento di presentazione della relativa domanda, per le richieste antecedenti la data citata.

L'onere di riscatto relativo alle domande presentate dal 12/7/97 deve essere determinato con le norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema retributivo o con quello contributivo, tenuto conto della collocazione temporale dei periodi riscattati.

Con il sistema contributivo:

L'onere relativo ai periodi successivi al 31/12/95, da valutare ai fini pensionistici con il sistema contributivo, va determinato utilizzando l'aliquota contributiva di finanziamento vigente nel Fondo alla data di presentazione della domanda di riscatto, complessivamente considerata (quota a carico dell'Ente e del lavoratore)

Per la CTPS l'aliquota contributiva di finanziamento è pari al 32,95%.

La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo percentuale è quella assoggettata a contribuzione obbligatoria nei 12 mesi meno remoti rispetto alla data della domanda.

Applicando l'aliquota contributiva alla retribuzione annua, si ricava il contributo annuo, da rapportare proporzionalmente alla durata del periodo oggetto di riscatto: l'importo ottenuto corrisponde all'onere da porre a carico del richiedente.

Ai fini di costituire il montante individuale in funzione

della pensione contributiva da liquidare, al periodo riscattato dovrà essere attribuita temporalmente e proporzionalmente la retribuzione imponibile considerata per calcolare il relativo onere, mentre per l'applicazione del tasso annuo di capitalizzazione la suddetta retribuzione va rivalutata con effetto dalla data della domanda di riscatto, a prescindere dagli anni ai quali il riscatto si riferisce.

Col sistema retributivo :

Gli elementi che concorrono alla determinazione dell'onere di riscatto sono:

- La collocazione temporale del servizio da riscattare;
- La retribuzione alla data della domanda;
- L'età dell'iscritto alla data della domanda;
- Il numero di anni da riscattare
- La quantità totale di anni alla data della domanda;
- Il sesso.

La quota di pensione o le quote di pensione saranno capitalizzate in relazione all'età, al sesso e alla quantità di anni di servizio che l'interessato può far valere alla data della domanda, secondo criteri attuariali che tengono conto di quanto lontana è la maturazione del diritto a pensione e per quanto tempo l'interessato percepirà la pensione stessa.

6.7 LA MAGGIORAZIONE DEI SERVIZI

servizio a bordo navi militari 1/2;
servizio addetti alle macchine 2/5;
servizio confine primi due anni e successivi 1/2 poi 1/3;
servizio in stabilimenti di pena militari 1/5;
servizio estero sedi disagiate o part. disag. 1/2 o 3/4;
servizio scolastico estero primi due anni e quelli
successivi 1/2 poi 1/3;
lavori insalubri e nei polverifici 1/4;
navigazione mercantile 1/2;
imbarco su mezzi di superficie o su sommergibili 1/3;
servizio in volo 1/3 .

Dal 1° gennaio 1998 le maggiorazioni non possono superare la misura massima di 5 anni. Le maggiorazioni già acquisite fino al 31 dicembre 1997 non sono ulteriormente aumentabili se già superiori a 5 anni .

I servizi prestati da alcuni iscritti, durante particolari stati soggettivi, sono valorizzati in misura superiore al periodo effettivo:

<u>Privi di vista</u>	<u>1/3;</u>
<u>Sordi - muti o invalidi oltre il 74%</u>	<u>1/6;</u>
<u>Lavoratori esposti per più di 10 anni all'amianto</u>	<u>1/2.</u>

CAP. 8

1.8 TETTI RETRIBUTIVI PENSIONABILI

(art. 12 D.lvo 503/92)

La riduzione delle aliquote di rendimento per le anzianità maturate dal 1° gennaio 1993 sarà :

Quote di abbattimento

Fino al tetto	2,00%
Fino a (tetto + 33 per cento)	1,60%
Fino a (tetto + 66 per cento)	1,35%
Fino a (tetto + 90 per cento)	1,10%
Oltre (tetto + 90 per cento)	0,90%

Aliquote di abbattimento

Percentuali di riduzione delle retribuzioni per il calcolo della seconda quota di pensione derivanti dal raffronto tra le aliquote

A regime dal 01/01/2028			
Tetto +%	Rapporto	percentuale	riduzione
0%	2%/2%	100%	0%
33%	1,60%/2%	80 %	20%
66%	1,35%/2%	67,5%	32,5%
90%	1,10%/2%	55%	45%
Oltre	0,90%/2%	45%	55%

L'art.12 comma 3 del D. L.vo 503/92 ha esteso progressivamente, **a decorrere dal 1 gennaio 1993,** ai dipendenti pubblici il criterio della riduzione percentuale delle aliquote di rendimento a partire dalla fascia di retribuzione più elevata tra quelle previste alla tabella "con cadenza quinquennale ... e con scaglionamento riferito alla metà delle percentuali di riduzione predette".

Per effetto di tale disposizione transitoria fino al 31/12/97 (1° quinquennio) i rendimenti accantonati subiscono riduzioni solo per le fasce di reddito superiori all'ultima e per metà della riduzione prevista. La riduzione intera pari al 55% è

prevista per il 2° quinquennio 1998-2002 .

Dal 01/01/2003 al 31/12/2007 (3° quinquennio) i rendimenti accantonati subiscono riduzioni anche per i redditi superiori alla penultima fascia e per metà della riduzione prevista. La riduzione intera pari al 45% è prevista per il 4° quinquennio 2008-2013.

Così di seguito come esplicitato nella tabella sotto esposta:

			QUINQUENNI						
			93/97 Rid.	98/02 Rid.	03/07 Rid.	08/12 Rid.	13/17 Rid.	18/22 Rid.	23/27 Rid.
<=tetto	D	1,00	0	0	0	0	0	0	0
1° fascia	c	1,33	0	0	0	0	0	0	10,00
2° fascia	B	1,66	0	0	0	0	16,25	32,50	32,50
3° fascia	A	1,90	0	0	22,50	45,00	45,00	45,00	45,00
> 3° fascia A	>	1,90	27,50	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00

L'art. 59 comma 1 della L. 449/97 ha poi disposto che le riduzioni previste per tutte le fasce di reddito si applicano da subito a decorrere dalle anzianità maturate dal 1/1/1998.

Riduzione per le anzianità maturate dal 01/01/98			
Tetto +%	Rapporto	percentuale	riduzione
0%	2%/2%	100%	0%
33%	1,60%/2%	80 %	20%
66%	1,35%/2%	67,5%	32,5%
90%	1,10%/2%	55%	45%
Oltre	0,90%/2%	45%	55%

Le quote di pensione relative al periodo 1.1.93-31.12.97 subiranno il "progressivo ampliamento" delle percentuali di abbattimento del rendimento oltre il tetto pensionabile, secondo le cadenze quinquennali.

Esempio di calcolo:

I tetti vigenti sono indicati con le lettere A,B,C e D

ABBATTIMENTO DELLE RETRIBUZIONI DAL 1/1/98 ALLA CESSAZIONE				
D	€ 38.641,00	80,00%	€ 12.751,53	€ 10.201,22
C	€ 51.392,53	67,50%	€ 12.751,53	€ 8.607,28
B	€ 64.144,06	55,00%	€ 2.051,23	€ 1.128,17
A	€ 73.417,90	45,00%	€ 0,00	€ 0,00
RETRIB. MEDIA	€ 66.195,29	TOT.	€ 27.554,29	€ 19.936,68

ABBATTIMENTO DELLE RETRIBUZIONI DAL 1/1/93 AL 31/12/97			
	100%	€ 12.751,53	€ 12.751,53
	100%	€ 12.751,53	€ 12.751,53
	77,50%	€ 2.051,23	€ 1.589,70
	45%	€ 0,00	€ 0,00
		€ 27.554,29	€ 27.092,76

In questo esempio di applicazione la retribuzione media viene confrontata con i tetti vigenti :

51.392,53 - 38641,00 = 12.751,53 che abbattuto del 20% risulta essere uguale a 10.201,22 e così fino alla fine quando 66.195,29 (media) - 64.144,06 = 2.051,23 che abbattuto del 45 % risulta essere uguale a 1,128,17 .

Per le anzianità dal 1/1/98 alla cessazione la **retribuzione media abbattuta** sarà:

66.195,29 - 27.554,29 + 19.936,68 = **58.577,68** e su questa **retribuzione media si calcolo la terza quota di pensione.**

Per le anzianità dal 01/01/93 al 31/12/97 la **retribuzione media abbattuta per il calcolo della seconda quota di pensione** sarà :

66.195,29 - 27.554,29 + 27.092,76 = **65.733,76.**

APPENDICE

1.A NORMATIVA C.E.E.

Regolamento C.E.E. 1606/98

La decorrenza dei diritti sorge, per coloro che hanno lavorato nei Paesi U. E. dal **25/10/98**, dal **01/06/2002** per la Svizzera e dal **01/05/2004** per Repubblica Ceca, Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacchia, Slovenia, Ungheria. La domanda di totalizzazione va presentata, alla sede INPDAP competente per territorio, in attività di servizio .

Possono presentare domanda anche coloro che fossero cessati prima del 25/10/98, 01/06/2002, 01/05/2004, con contribuzione nei paesi succitati; in questi casi se la domanda viene presentata entro due anni, i benefici decorrono dalle predette date, se invece la domanda viene presentata dopo due anni dalle predette date, i benefici decorrono dalla data della domanda . Condizione necessaria per il godimento dei benefici e quindi per il riesame delle posizioni previdenziali, è che l'ex iscritto, già pensionato, tenendo conto dei periodi di lavoro svolto all'estero, raggiunga il diritto a pensione alle date rispettivamente del 25/10/98, 01/06/2002 e 01/05/2004.

La domanda di totalizzazione dei periodi di contribuzione all'estero, è utile solamente ai fini del diritto a pensione; se il periodo di lavoro all'estero è inferiore all'anno, la totalizzazione è utile sia ai fini del diritto che della misura.

Per gli iscritti, ancora in attività di servizio, che conseguono il diritto a pensione esclusivamente con la

valutazione dei periodi di assicurazione esteri la pensione sarà calcolata nel seguente modo:

1. si determinerà l'importo teorico della pensione, comprensivo dei periodi esteri ;
2. si calcolerà il coefficiente di riduzione eseguendo il rapporto tra il totale dei mesi nazionali ed il totale dei mesi nazionali + quelli esteri, nel limite massimo di 480 mesi ;
3. si calcolerà l'ammontare effettivo della pensione moltiplicando la pensione teorica per detto coefficiente .

Per gli iscritti che maturano il diritto a pensione in maniera autonoma con i soli contributi nazionali saranno:

1. Determinati i due importi di pensione teorico ed effettivo ed attribuiti dei due il più favorevole .

I periodi all'estero superiori all'anno danno luogo ad una pensione di vecchiaia pro rata a carico del paese estero considerato, che verrà erogata alla maturazione del diritto secondo la legislazione estera .

La domanda di pensione di vecchiaia va presentata, alla sede INPDAP competente per territorio, 11 mesi prima del compimento dell'età utile .

AGGIORNAMENTO DAL 2012

La Pensione di vecchiaia dal 2012

L'art. 24 della legge 214 del 22/12/2011 ha modificato i requisiti di età per l'accesso alla pensione di vecchiaia sia nel settore pubblico che in quello privato . Tali requisiti vengono brevemente illustrati nella tabelle sottostanti :

Pensioni di vecchiaia del pubblico impiego	
Requisito età uomini dal 2012	Requisito età donne dal 2012
66	66

Pensioni di vecchiaia del pubblico impiego			
Anno	Età	aspettativa vita	Età con a. vita
2012	66		66
2013	66	3 mesi	66+3mesi
2014	66	3 mesi	66+3mesi
2015	66	3 mesi	66+3mesi
2016	66	7 mesi	66+7mesi
2017	66	7 mesi	66+7mesi
2018	66	7 mesi	66+7mesi
2019	66	11 mesi	66+11mesi
2020	66	11 mesi	66+11mesi
2021	66	14 mesi	67+2mesi

Pensione di vecchiaia del settore privato F.P.L.D.						
Anno	Età Uomini	aspettativa vita	Età uomini con a. vita	Età Donne	aspettativa vita	Età donne con a. vita
2012	66		66	62		62
2013	66	3 mesi	66+3mesi	62	3 mesi	62+3mesi
2014	66	3 mesi	66+3mesi	63 e sei mesi	3 mesi	63+9mesi
2015	66	3 mesi	66+3mesi	63 e sei mesi	3 mesi	63+9mesi
2016	66	7 mesi	66+7mesi	65	7 mesi	65+7mesi
2017	66	7 mesi	66+7mesi	65	7 mesi	65+7mesi
2018	66	7 mesi	66+7mesi	66	7 mesi	66+7mesi
2019	66	11 mesi	66+11mesi	66	11 mesi	66+11mesi
2020	66	11 mesi	66+11mesi	66	11 mesi	66+11mesi
2021	66	14 mesi	67+2mesi	66	14 mesi	67+2mesi

Per il diritto alla pensione di vecchiaia e anticipata occorrono 20 anni di contribuzione sia per chi matura il requisito nel sistema misto, sia per chi matura il requisito nel sistema interamente contributivo .

Incentivo di attività :

Il lavoratore potrà scegliere di permanere fino ai 70 anni di età e oltre, considerando l'incremento della speranza di vita, per ottenere un incremento del coefficiente di trasformazione determinato fino ai 70 anni .

PENSIONE CONTRIBUTIVA

Chi ha la contribuzione interamente versata nel sistema contributivo, quindi ha cominciato a lavorare dopo il 1° gennaio 1996, ed ha un'anzianità contributiva effettiva di almeno 20 anni, potrà avere la pensione anticipata al compimento dei 63 anni a condizione che la pensione non sia inferiore di 1,5 volte all'ammontare dell'assegno sociale stabilito per quell'anno.

Anche in questo caso occorre aggiungere all'età iniziale di 63 anni l'ulteriore aumento determinato dall'adeguamento alla speranza di vita .

Pensione anticipata dal 2012 :

Viene abolita la pensione di anzianità ed introdotta la pensione anticipata il cui unico requisito richiesto risulta essere quello contributivo per tutti determinato secondo la tabella sottostante :

Requisito contributivo per la pensione anticipata						
Anno	Uomini	aspettativa vita	Uomini Contributi +a. vita	Donne	aspettativa vita	Donne Contributi +a. vita
2012	42 + 1 mese		42+1mese	41 + 1 mese		41+1mese
2013	42 + 2 mesi	3 mesi	42+5mesi	41 + 2 mesi	3 mesi	41+5mesi
2014	42 + 3 mesi	3 mesi	42+6mesi	41 + 3 mesi	3 mesi	41+6mesi
2015	42 + 3 mesi	3 mesi	42+6mesi	41 + 3 mesi	3 mesi	41+6mesi
2016	42 + 3 mesi	7 mesi	42+10mesi	41 + 3 mesi	7 mesi	41+10mesi
2017	42 + 3 mesi	7 mesi	42+10mesi	41 + 3 mesi	7 mesi	41+10mesi
2018	42 + 3 mesi	7 mesi	42+10mesi	41 + 3 mesi	7 mesi	41+10mesi
2019	42 + 3 mesi	11 mesi	43+2mesi	41 + 3 mesi	11 mesi	42+2mesi
2020	42 + 3 mesi	11 mesi	43+2mesi	41 + 3 mesi	11 mesi	42+2mesi
2021	42 + 3 mesi	14 mesi	43+5mesi	41 + 3 mesi	14 mesi	42+5mesi

Il requisito contributivo, ma anche i requisiti anagrafici per le pensioni di vecchiaia e per il diritto all'assegno sociale, saranno aggiornati ogni tre anni in base alla dinamica della speranza di vita . L'aggiornamento avrà luogo a partire dal 2013 . L'aggiornamento diventerà biennale a partire dal 2019 .

La dinamica della speranza di vita è il meccanismo che aggancia i requisiti per il diritto alle prestazioni pensionistiche agli incrementi dell'aspettativa di vita rilevati dall' ISTAT .

Anno	Incrementi aspettativa di vita
2013	3 mesi
2014	3 mesi
2015	3 mesi
2016	7 mesi
2017	7 mesi
2018	7 mesi
2019	11 mesi
2020	11 mesi

La tabella su esposta riporta valori indicativi stimati dal Governo nella relazione tecnica allegata al decreto .

Viene abolito, dal 2012, il meccanismo delle finestre mobili e vengono introdotte della penalizzazioni per coloro che accedono alla pensione anticipata prima del compimento dei 62 anni di età .

La penalizzazione per la pensione anticipata funziona nel modo seguente :

Chi andrà in pensione anticipata, in quanto ha raggiunto il requisito contributivo, prima dei 62 anni, subirà un taglio del 1% per ogni anno precedente ai 62 a partire da 60 anni. La penalizzazione diventa del 2% per ogni anno mancante ai 60. La penalizzazione sarà applicata alla quota di pensione calcolata con il metodo retributivo .

Nel caso in cui l'età al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale è proporzionale al numero di mesi .

Il calcolo della pensione sarà:

1)per coloro che hanno **almeno 18 anni di contribuzione al 31/12/1995**, sarà retributivo per le anzianità fino al 31/12/2011 e contributivo dal 01/01/2012;

2)per coloro che hanno **meno di 18 anni di contribuzione al 31/12/1995**, il calcolo sarà retributivo per le anzianità fino al 31/12/1995 e contributivo dal 01/01/1996;

3)per coloro che hanno **contribuzione a partire dal 01/01/1996**, il sistema di calcolo sarà interamente contributivo .

Appunti sulle pensioni (Aggiornamento)

Il sistema pensionistico è stato riformato soprattutto da quattro importanti norme:

- La 335 del 95 ;
- La 449 del 97 ;
- la [legge delega](#) del 2004;
- ed infine la [legge Monti](#) del 2011 .

La legge 335 del 1995 introduce tre sistemi di calcolo delle pensioni, che si applicano a secondo dell'anzianità contributiva vantata:

1. **IL SISTEMA CONTRIBUTIVO;**
2. **IL SISTEMA RETRIBUTIVO;**
3. **IL SISTEMA MISTO .**

La legge 214 del 22/12/2011 del Governo Monti ne modifica il campo di applicazione secondo la tabella sotto esposta :

ANZIANITA' CONTRIBUTIVA AL 31/12/1995	SISTEMA DI CALCOLO
almeno 18 anni	retributivo fino al 31/12/2011 contributivo dal 01/01/2012
meno di 18 anni	retributivo fino al 31/12/95 contributivo dal 01/01/96
assunti al 01/01/96	contributivo

OPZIONE: Soltanto coloro che vantano meno di 18 anni di contribuzione, di cui almeno 5 dal 01/01/1996, possono optare per il sistema interamente contributivo, questa normativa è stata introdotta dal Governo Berlusconi con decreto legge n° 355 del 28/9/2001 .

Alle lavoratrici dipendente ed autonome, in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome per le quali, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2015, è confermata la possibilità di conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità **qualora optino per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo.**

IL SISTEMA DI CALCOLO CONTRIBUTIVO:

- Ogni anno viene accreditato a favore dell'iscritto alla cassa pensionistica, il 33% della retribuzione annua contributiva .
- Il valore accreditato viene rivalutato al 31 dicembre di ogni anno secondo un coefficiente elaborato dall'ISTAT.
- La somma dei valori accantonati e rivalutati anno per anno costituisce il **montante contributivo individuale** con cui si calcola la pensione contributiva .
- L'importo annuo della pensione si ottiene moltiplicando il montante per il coefficiente di trasformazione contenuto nella tabella sottostante e variabile in base all'età dell'iscritto .

ANNI	Fino al 31/12/09	Dal 01/01/10
57	4,720	4,419
58	4,860	4,538
59	5,006	4,664
60	5,163	4,798
61	5,334	4,940
62	5,514	5,093
63	5,706	5,257
64	5,911	5,432
65	6,136	5,620

Questi coefficienti sono rideterminati ogni 10 anni sulla base dell'andamento demografico e del PIL, rispetto alle dinamiche dei redditi .

IL SISTEMA DI CALCOLO MISTO:

Il calcolo della pensione retributiva è determinato dalla somma di due distinte quote:

- La quota **A**
- La quota **B**

La quota **A** corrisponde al prodotto fra la retribuzione annua pensionabile alla cessazione e il coefficiente della tabella "A" allegata alla legge 965 del 1965 relativo agli anni e mesi di anzianità al 31/12/1992.

Tale coefficiente varia da 0,23865 per 0 anni e 0 MESI, a 1,00000 per 40 anni e 0 mesi .

La quota **B** corrisponde al prodotto fra la retribuzione media pensionabile, nel periodo di riferimento e l'aliquota risultante dalla differenza tra l'aliquota corrispondente al servizio totale e l'aliquota già individuata al 31/12/92 .

Dal 01/01/95 il rendimento per ogni anno di servizio passa da quello previsto dalla tabella A della legge 965/65 al 2%, da ciò ne deriva che l'aliquota corrispondente al servizio totale si calcola con la seguente formula:

$$\text{Aliquota totale} = (\text{T.M.} - \text{T.M.94}) * 0,02/12 + \text{C965}$$

dove T.M. è il totale dei mesi di servizio

T.M.94 è il totale dei mesi di servizio al 31/12/94

C965 è il coefficiente della tabella A della legge 965/65 al 31/12/94 .

La retribuzione media pensionabile è la media delle retribuzioni, rivalutate secondo gli indici ISTAT, godute nel periodo di riferimento .

Il periodo di riferimento si calcola nel seguente modo:

- si calcola il 50% dei giorni dal 01/01/93 al 31/12/95;
- si calcola il 66,6% dei giorni dal 01/01/96 alla cessazione;

- i giorni così ottenuti si sommano ed il loro totale si sottrae dalla data di cessazione, ottenendo così una data da cui inserire le retribuzioni in godimento per il calcolo della retribuzione media pensionabile .

Se la retribuzione media è superiore ai **tetti** retributivi vigenti, le aliquote di rendimento si abbassano .

Per coloro che al 31/12/92 vantavano un'anzianità di servizio inferiore a 15 anni, il periodo di riferimento parte dal 01/01/93.

LEGGE 965/65 ALLEGATO A

aa/mm	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	0,82500	0,82771	0,83043	0,83316	0,83589	0,83863	0,84138	0,84413	0,84689	0,84966	0,85243	0,85521
36	0,85800	0,86080	0,86360	0,86641	0,86922	0,87205	0,87488	0,87771	0,88058	0,88341	0,88626	0,88913
37	0,89200	0,89488	0,89776	0,90066	0,90356	0,90646	0,90938	0,91230	0,91522	0,91816	0,92110	0,92405
38	0,92700	0,92996	0,93293	0,93591	0,93889	0,94188	0,94488	0,94788	0,95080	0,95391	0,95693	0,95996
39	0,96300	0,96605	0,96910	0,97216	0,97522	0,97830	0,98139	0,98446	0,98756	0,99066	0,99376	0,99688
40	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000

Il calcolo della pensione col sistema misto riguarda coloro che vantano meno di 18 anni di contribuzione al 31/12/95 e adesso con la legge Monti del 2011, anche coloro che hanno almeno 18 anni al 31/12/95.

Il sistema misto sarà la somma di tre quote di pensione:

La quota A per l'anzianità fino al 31/12/92

La quota B, per coloro che hanno meno di 18 anni di contribuzione al 31/12/95, sarà calcolata sulla anzianità al 31/12/95 e assumendo per il calcolo la retribuzione media pensionabile, nel periodo di riferimento dal 01/01/93 alla cessazione .

La quota B, per coloro che hanno almeno 18 anni di contribuzione al 31/12/95, sarà calcolata sulla anzianità al 31/12/2011 .

La quota C è calcolata col sistema contributivo, attraverso il calcolo del montante dal 01/01/96 per coloro che hanno meno di 18 anni di contribuzione al 31/12/95 ed è calcolata attraverso il calcolo del montante dal 01/01/2012 per coloro che hanno almeno 18 anni di contribuzione al 31/12/95.